

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA



Codice di Commercio di Terra e di Mare
pel Regno d'Italia

Digitalizzazione a cura di Felice Davide e Martin David B.

CODICE

DI

COMMERCIO

DI

TERRA E DI MARE

PEL

REGNO D' ITALIA.

MILANO, MDCCCVIII,

DALLA STAMPERIA REALE.

NAPOLIONE,

PER LA GRAZIA DI DIO E PER LE COSTITUZIONI,

IMPERATORE DE' FRANCESI, RE D' ITALIA

E PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE
DEL RENO,

*Vista la traduzione in lingua italiana del
Codice di Commercio di Francia,*

Decretiamo ed ordiniamo quanto segue:

ARTICOLO PRIMO.

*La traduzione del Codice di Commercio,
fatta eseguire dal Gran Giudice, Ministro
della Giustizia, e le modificazioni propo-
ste, sono approvate.*

I I.

*Il Codice di Commercio sarà posto in
attività a contare dal giorno primo di set-
tembre 1808.*

III.

A datare dal giorno in cui il Codice di Commercio sarà posto in attività, le leggi romane, le ordinanze, consuetudini generali o locali, gli statuti e regolamenti cesseranno di aver forza di legge generale o particolare nelle parti in cui diversamente disposto dallo stesso Codice.

IV.

Il Gran Giudice, Ministro della Giustizia del Nostro Regno d'Italia, e incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato e posto in fronte al Codice.

Dato da Bajona questo dì 17 luglio 1808.

NAPOLEONE.

Per l'Imperatore e Re,

Il Ministro Segretario di Stato,

A. ALDINI.

CODICE DI COMMERCIO.

LIBRO PRIMO.

TITOLO PRIMO.

DEI COMMERCianti.

ART. I. SONO commercianti quelli i quali esercitano atti di commercio, e ne fanno la loro professione abituale.

Qualunque minore emancipato, sì dell'uno che dell'altro sesso, dell'età di diciotto anni compiuti, che vorrà profittare della facoltà di commerciare accordatagli dall'art. 487 del Codice Napoleone, non potrà intraprendere veruna operazione commerciale, nè essere considerato maggiore riguardo alle obbligazioni da lui contratte in fatto di commercio, 1.º se non è stato preventivamente autorizzato.

da suo padre, o, in caso di morte, d'interdizione o di assenza di questo, da sua madre, o, in mancanza del padre e della madre, da una deliberazione del consiglio di famiglia, omologata dal tribunale civile; 2.º se inoltre l'atto che lo autorizza non è stato registrato ed affisso al tribunale di commercio del luogo ove il minore intende di stabilire il suo domicilio.

3. La disposizione dell'articolo precedente è applicabile ai minori anche non commercianti, relativamente ad ogni sorta di fatti che sono dichiarati fatti di commercio in virtù delle disposizioni degli art. 632 e 633 del presente Codice.

4. La moglie non può esercitare mercatura pubblica senza il consenso del marito.

5. La moglie, se esercita mercatura pubblica, può senza l'autorizzazione del marito obbligarsi per ciò che riguarda il suo negozio: esercitando mercatura pubblica, essa obbliga anche suo marito quando fra loro v'è comunione di beni. Essa non è riputata esercitare mercatura pubblica, se non fa che vendere al minuto mercanzie del commercio di suo marito: essa non è riputata per tale che allorquando fa un commercio separato.

6. I minori mercanti, autorizzati come si è detto di sopra, possono obbligare ed ipotecare i loro beni stabili.

Essi possono anche alienarli, sempre che osservino le formalità volute dagli articoli 457 e seguenti del Codice Napoleone.

7. Le mogli, esercenti mercatura pubblica, possono egualmente impegnare, ipotecare ed alienare i loro beni stabili.

Tuttavia i loro beni dotali, quando esse sono maritate sotto il regime dotale, non possono essere ipotecati né venduti, fuorchè nei casi determinati e colle forme stabilite dal Codice Napoleone.

TITOLO II.

DEI LIBRI DI COMMERCIO.

8. Ogni commerciante è in obbligo di tenere un libro giornale in cui siano iscritti giorno per giorno i suoi debiti e crediti, le operazioni del suo commercio, le sue negoziazioni, accettazioni o girate di cambiali, e generalmente tutto quanto riceve e paga a qualunque titolo. Questo libro indica mese per mese le somme impiegate per le spese della sua casa, il

tutto indipendentemente dagli altri libri di uso del commercio, ma che non sono indispensabili.

Egli è pure in obbligo di conservare in forma di mazzo ~~le lettere~~ missive che riceve, e di registrare ~~quelle~~ che spedisce.

9. Egli è obbligato di fare ~~ciascun~~ anno in iscrittura privata un inventario de' suoi effetti mobili ed immobili, e de' suoi debiti e erediti, e di copiarlo d'anno in anno sopra un libro particolare a ciò destinato.

10. Il libro giornale e quello degli inventarj saranno firmati.

Il libro *copialelettere* non sarà soggetto a tale formalità.

Tutti però saranno tenuti per ordine di data, senza spazj in bianco, senza lacune o trasporto in margine.

11. I libri che si devono tenere in forza degli articoli 8 e 9, saranno numerizzati e firmati o da uno dei giudici del tribunale di commercio, o dal podestà o sindaco del comune, nella forma ordinaria e senza spese. I commercianti saranno obbligati di conservare tali libri per lo spazio di dieci anni.

12. I libri di commercio tenuti regolarmente possono venire ammessi dal

giudice, per servire di prova tra i commercianti in fatto di commercio.

13. I libri che i commercianti sono in obbligo di tenere, e pei quali non si saranno eseguite le formalità qui sopra ordinate, non potranno essere prodotti nè far fede in giudizio a profitto di quelli che gli avranno tenuti, senza pregiudizio di quanto verrà disposto a proposito dei fallimenti e delle *bancarotte*.

14. La comunicazione dei libri ed inventarj non può essere ordinata in giudizio, fuorchè negli affari di successione, comunione di beni, divisione di società, ed in caso di fallimento.

15. Il giudice può ordinare anche di ufficio, nel corso di una lite, la presentazione dei libri, onde estrarre dai medesimi ciò che riguarda la controversia.

16. Se i libri, la presentazione dei quali è offerta, richiesta od ordinata, sono in siti distanti dal tribunale incaricato dell'affare, i giudici possono spedire una requisitoria al tribunale di commercio del luogo, ovvero delegare un giudice di pace per prenderne cognizione, ed estendere un processo verbale del contenuto da inviarsi al tribunale committente.

17. Se la parte a' di cui libri si offre di prestar fede, ricusa di presentarli, il giudice può deferire il giuramento all'altra parte.

TITOLO III.

DELLA SOCIETA.

SEZIONE PRIMA.

Delle diverse Società e loro regole.

18. Il contratto di società viene regolato dal diritto civile, dalle leggi particolari al commercio e dalle convenzioni delle parti.

19. La legge riconosce tre specie di società commerciali:

La società in nome collettivo;

La società in accomandita;

La società anonima.

20. La società in nome collettivo è quella che viene formata da due o più persone, e che ha per oggetto di fare il commercio sotto una ragione sociale.

21. I nomi soli de' soci possono far parte della ragione sociale.

22. I soci in nome collettivo, indicati nell'atto di società, sono tenuti in solido per tutte le obbligazioni della società, sebbene vi sia apposta la firma di un solo socio, purchè ciò sia sotto la ragione sociale.

23. La società in accomandita si forma tra uno o più soci responsabili e solidali, ed uno o più soci semplici capitalisti che si chiamano *accomendanti* o soci di accomandita.

Essa è retta sotto un nome sociale, che debbe necessariamente essere quello di uno o più soci responsabili e solidali.

24. Allorquando vi saranno più soci solidali sotto una ragione sociale, sia che amministrino tutti insieme, sia che l'amministrazione generale venga confidata ad uno o a più di essi, la società è nello stesso tempo società in nome collettivo a loro riguardo, e società in accomandita relativamente ai semplici capitalisti.

25. Il nome di un socio accomendente non può far parte della ragion sociale.

26. Il socio accomendente non è soggetto alla perdita che fino alla concorrenza dei fondi che ha messo o doveva mettere nella società.

27. Il socio accomodante non può fare alcun atto di amministrazione, nè essere impiegato per affari della società, nè meno in forza di procura.

28. In caso di contravvenzione alla proibizione mentovata nell'articolo precedente, il socio accomodante è obbligato solidalmente coi soci in nome collettivo per tutti i debiti e le obbligazioni della società.

29. La società anonima non esiste sotto un nome sociale, e non è indicata sotto il nome di alcun de' soci.

30. Viene essa qualificata coll'indicazione dell'oggetto della sua impresa.

31. Essa è amministrata da mandatarij temporarij, revocabili, associati o non associati, stipendiati o gratuiti.

32. Gli amministratori non hanno altra responsabilità che quella dell'esecuzione del mandato che hanno ricevuto.

Non contraggono per motivo della loro amministrazione alcun obbligo personale nè solidale, relativamente agli impegni della società.

33. I soci non sono soggetti che alla perdita dell'ammontare della loro quota nella società.

34. Il capitale della società anonima

si divide in azioni ed anche in porzioni di azioni uguali di valore.

35. Ciascun'azione può essere stabilita sotto forma di un titolo al presentatore.

In questo caso si effettua la cessione colla tradizione del titolo.

36. La proprietà delle azioni può essere stabilita per mezzo di un'iscrizione sui registri della società.

In questo caso la cessione ha luogo per mezzo di una dichiarazione di trasporto inscritta sui registri, e firmata da chi la fa o da un suo procuratore.

37. La società anonima non può esistere che coll'autorizzazione del Governo, e sua approvazione dell'atto che la costituisce. Tale approvazione debb'essere data nella forma stabilita dai regolamenti di pubblica amministrazione.

38. Il capitale della società in accomandita potrà anch'esso essere diviso in azioni, ferme stanti tutte le altre regole stabilite per tal genere di società.

39. Le società in nome collettivo o in accomandita debbono essere comprovate per mezzo di atti pubblici o con iscrizioni private, conformandosi in questo ultimo caso all'articolo 1325 del Codice Napoleone.

16. LIB. I, TIT. III.

40. Le società anonime non possono essere formate che per mezzo di atti pubblici.

41. Nessuna prova testimoniale potrà essere ammessa contro ed oltre il contenuto negli atti di società, nè su ciò che si allegasse come detto prima, nel momento o dopo dell'atto, ancorchè si trattasse di una somma minore di cento-cinquanta lire.

42. L'estratto degli atti di società in nome collettivo ed in accomandita, debbe essere rimesso entro quindici giorni dalla data dei medesimi alla cancelleria del tribunale di commercio del circondario nel quale è stabilita la casa sociale di commercio, per essere trascritto sul registro, ed affisso per tre mesi nella sala delle udienze.

Se la società ha più case di commercio situate in diversi circondarj, la trasmissione, la trascrizione e l'affissione di tale estratto si faranno al tribunale di commercio di ciascun circondario.

Tali formalità saranno osservate sotto pena di nullità riguardo agl'interessati; ma la mancanza di alcuna delle medesime non potrà essere opposta dai soci ai terzi.

43. L'estratto deve contenere,

I nomi, cognomi, la qualità e la abilitazione dei soci, ad eccezione degli azionarj o accomandati;

La ragione di commercio della società;

L'indicazione dei soci autorizzati alla direzione, all'amministrazione ed alla firma in nome della società;

L'ammontare delle valute date o darsi per azione o in accomandita;

L'epoca in cui la società deve cominciare, e quella in cui deve finire.

44. L'estratto degli atti di società è firmato, per gli atti pubblici, dai notaj, e per gli atti in scrittura privata, da tutti i soci, se la società esiste in nome collettivo, e dai soci solidali o amministratori, se vi è società in accomandita, sia che essa accomandita si divida o no in azioni.

45. L'atto del Governo che autorizza le società anonime, dovrà essere affisso, in un coll'atto di associazione, pel tempo prescritto dall'articolo 42.

46. Ogni ulteriore continuazione di società, spirato il termine della medesima, si farà constare da una dichiarazione dei soci.

Tale dichiarazione ed ogni atto qualunque che porti scioglimento di società

prima del termine fissato alla sua durata dall'atto che la costituisce, ogni mutazione o recesso dei soci, ogni nuova stipulazione o clausola, ogni cangiamento nella ragione sociale, sono soggetti alle formalità ordinate dagli articoli 42, 43 e 44.

In caso di omissione di queste formalità, vi sarà luogo all'applicazione delle disposizioni penali dell'art. 42.

47. Oltre alle tre specie di società qui sopra enunciate, la legge riconosce le associazioni commerciali in partecipazione.

48. Tali associazioni sono relative ad una o più operazioni di commercio: esse hanno luogo per gli oggetti, nelle forme, colle proporzioni d'interesse e condizioni convenute tra i partecipanti.

49. Le associazioni in partecipazione possono essere comprovate colla presentazione dei libri e della corrispondenza, o colla prova testimoniale, se il tribunale giudica che essa possa essere ammessa.

50. Le associazioni commerciali in partecipazione non sono soggette alle formalità ordinate per le altre società.

SEZIONE II.

Delle Controversie fra i soci, e della Maniera di deciderle.

51. Ogni controversia fra soci e per motivo di società verrà giudicata da arbitri.

52. Vi sarà luogo all'appellazione della sentenza degli arbitri, o al ricorso in cassazione, se non ne sia stata stipulata rinunzia.

L'appellazione sarà portata avanti la corte d'appello.

53. La nomina degli arbitri si fa;
 Con atto in iscrittura privata;
 Con atto notarile;
 Con atto stragiudiziale;
 Col consenso dato in giudizio.

54. Il termine per la sentenza è fissato dalle parti allorchè si nominano gli arbitri, e qualora esse non siano d'accordo sul termine, questo verrà stabilito dai giudici.

55. In caso di rifiuto di uno o più soci di nominare degli arbitri, gli arbitri sono nominati d'ufficio dal tribunale di commercio.

56. Le parti rimettono le loro carte e memorie agli arbitri senz' alcuna formalità di giudizio.

57. Al socio che ritarda a rimettere le carte e memorie è ingiunto di farlo dentro dieci giorni.

58. Gli arbitri possono, esigendolo il caso, accordare una proroga per l'esibizione delle carte.

59. Se il termine non è rinnovato, o se è spirato quello della proroga, gli arbitri giudicano sulle sole carte e memorie rimesse.

60. In caso di discordia, gli arbitri nominano un terzo arbitro, se non è nominato nel compromesso: se gli arbitri non si accordano sulla scelta, il terzo arbitro è nominato dal tribunale di commercio.

61. La sentenza degli arbitri è motivata.

Essa è deposta nella cancelleria del tribunale di commercio.

E resa esecutiva senz' alcuna modificazione, ed è trascritta sui registri in virtù di un ordine del presidente del tribunale, il quale è tenuto di darlo puro e semplice nel termine di tre giorni dal deposito della sentenza nella cancelleria.

62. Le disposizioni sopra indicate sono comuni alle vedove, agli eredi o aventi causa dai soci.

63. Se sono interessati dei minori in una controversia per motivo di una società commerciale, il tutore non potrà rinunciare alla facoltà di appellare dalla sentenza degli arbitri.

64. Tutte le azioni contro i soci, non incaricati dello stralcio, e loro vedove, eredi o aventi diritto, sono prescritte cinque anni dopo il termine o scioglimento della società, se l'atto di società che ne indica la durata, o l'atto di scioglimento, è stato affisso e registrato in conformità degli articoli 42, 43, 44 e 46, e se, essendo stata osservata tale formalità, la prescrizione non è stata interrotta a loro riguardo da alcuna istanza giudiziaria.

TITOLO IV.

DELLE SEPARAZIONI DI BENI.

65. Ogni domanda per separazione di beni verrà promossa, formata e giudicata in conformità di quanto viene ordinato dal Codice Napoleone, libro III, tit. V, cap. II, sez. III, e dal Codice di Procedura civile, II parte, lib. I, tit. VIII.

66. Ogni sentenza che pronunzierà una separazione di corpo, o un divorzio, tra marito e moglie, uno de' quali fosse commerciante, sarà soggetta alle formalità ordinate dall'articolo 872 del Codice di Procedura civile, in mancanza di che i creditori saranno sempre ammessi ad opporvisi in ciò che riguarda i loro interessi, ed a contraddire ogni liquidazione che fosse venuta in seguito.

67. Qualunque contratto di matrimonio fra sposi, uno de' quali sia commerciante, verrà trasmesso per estratto, entro un mese dalla data del medesimo, alle cancellerie e camere indicate dall'art. 872 del Codice di Procedura civile, per essere esposto in tabella, in conformità dello stesso articolo.

Tale estratto indicherà se gli sposi sono maritati in comunione, se sono separati di beni, o se nel contratto hanno prescelto il regime dotale.

68. Il notaio che avrà ricevuto il contratto di matrimonio, sarà in obbligo di fare la trasmissione prescritta dall'articolo precedente, sotto pena di cento lire di multa, ed anche di destituzione e di responsabilità verso i creditori, se è provato che l'ommissione sia la conseguenza di una collusione.

69. Qualunque sposo separato di beni e maritato sotto il regime dotale, che abbracciasse la professione di commerciante dopo il suo matrimonio, sarà obbligato di fare una simile trasmissione dentro un mese dal giorno in cui avrà aperto il suo commercio, sotto pena, in caso di fallimento, di essere punito come reo di bancarotta dolosa.

70. La stessa trasmissione sarà fatta, sotto le stesse pene, dentro l'anno dalla pubblicazione di questa legge, da qualunque sposo separato di beni e maritato sotto il regime dotale che nel momento della detta pubblicazione esercitasse la professione di commerciante.

TITOLO V.

DELLE BORSE DI COMMERCIO, DEGLI AGENTI
DI CAMBIO E SENSAI.

SEZIONE PRIMA.

Delle Borse di commercio.

71. La borsa di commercio è l'unione che ha luogo sotto l'autorità del Governo, dei commercianti, capitani di bastimento, agenti di cambio e sensali.

72. Il risultato delle negoziazioni e delle operazioni che si fanno nella borsa, determina il corso del cambio delle mercanzie, delle assicurazioni, dei noleggi di bastimenti, del prezzo dei trasporti per terra e per acqua, degli effetti pubblici ed altri il cui corso è suscettibile di essere indicato nelle tabelle mercantili di piazza.

73. Questi diversi corsi sono stabiliti dagli agenti di cambio o sensali, nella forma ordinata dai regolamenti generali o particolari di polizza.

SEZIONE II.

Degli Agenti di cambio e Sensali.

74. La legge riconosce, per gli atti di commercio, degli agenti intermediarij, cioè gli agenti di cambio ed i sensali.

75. Ve ne sono in tutte le città in cui esiste una borsa di commercio.

Sono nominati dal Re.

76. Gli agenti di cambio, stabiliti nel modo ordinato dalla legge, hanno il diritto esclusivo di trattare le negoziazioni degli effetti pubblici ed altri suscettibili di essere indicati nelle tabelle mercantili,

di fare per conto altrui le negoziazioni delle lettere di cambio o biglietti e di tutte le carte negoziabili, e stabilirne il corso.

Gli agenti di cambio in concorrenza coi sensali di mercanzie potranno trattare le negoziazioni, e prestare la loro mediazione nelle compre e vendite di materie metalliche. I soli agenti di cambio hanno il diritto di stabilirne il corso.

77. Vi sono dei sensali di mercanzie;

Dei sensali di assicurazioni;

Dei sensali interpreti e regolatori di bastimenti;

Dei sensali di trasporto per terra e per acqua.

78. I sensali di mercanzie, stabiliti nel modo ordinato dalla legge, hanno il diritto esclusivo di essere mediatori de' contratti delle mercanzie, e di stabilirne il corso: essi in concorrenza cogli agenti di cambio esercitano la mediazione delle materie metalliche.

79. I sensali d'assicurazioni estendono i contratti o sia polizze d'assicurazioni, egualmente come i notaj; essi ne attestano la verità colla loro firma, e certificano il corso dei premj per qualsivoglia viaggio di mare, di fiume o di lago.

80. I sensali interpreti e regolatori di bastimenti fanno i mediatori pei noleggi. A questi è devoluto il diritto esclusivo di tradurre, in caso di controversie portate avanti ai tribunali, le dichiarazioni, i contratti di noleggio, le polizze di carico, ed ogni altro contratto o atto di commercio, la di cui traduzione fosse necessaria, come pure di comprovare il corso dei noleggi.

Negli affari contenziosi di commercio e pel servizio delle dogane, essi serviranno esclusivamente d'interpreti a tutti gli stranieri, patroni di bastimento, mercanti, equipaggi di vascello e altra gente di mare.

81. Lo stesso individuo può, se così verrà autorizzato dal Governo, esercitare cumulativamente le funzioni di agente di cambio, di sensale di mercanzie o di assicurazioni, e di sensale interprete o regolatore de' bastimenti.

82. I sensali di trasporto per terra e per acqua, costituiti secondo la legge, hanno nei luoghi di loro destinazione il diritto esclusivo di essere mediatori pei trasporti per terra e per acqua; essi non possono mai in alcun caso e sotto alcun pretesto cumulare le funzioni di mediatori per mercanzie, per assicurazioni, o di

regolatori di bastimenti, indicate negli articoli 78, 79 e 80.

83. Coloro i quali avessero fallito, non possono essere agenti di cambio nè sensali, se non vengono riabilitati.

84. Gli agenti di cambio e sensali sono obbligati di tenere un libro nelle forme ordinate dall' articolo 11.

Essi sono obbligati di registrare in questo libro, giorno per giorno e per ordine di date, senza cancellature, senza interlinee, trasposizioni, abbreviazioni e cifre numeriche, tutte le condizioni delle vendite, compere, assicurazioni, negoziazioni, ed in generale tutte le operazioni fatte col mezzo del loro ministero.

85. Un agente di cambio o sensale non può, in verun caso e sotto alcun pretesto, fare delle operazioni di commercio o di banca per conto proprio.

Egli non può interessarsi direttamente nè indirettamente a suo nome, nè a nome di persona interposta in alcuna impresa commerciale.

Egli non può ricevere nè fare pagamenti per conto de' suoi committenti.

86. Egli non può rendersi garante dell' esecuzione dei contratti dei quali è mediatore.

87. Qualunque contravvenzione alle disposizioni enunciate nei due articoli precedenti porta seco la pena della destituzione, ed una condanna alla multa che verrà pronunziata dal tribunale di polizia correzionale, o che non può essere maggiore di lire tremila, senza pregiudizio dell'azione delle parti per danni ed interessi.

88. Qualunque agente di cambio o sensale, destituito in forza dell'articolo precedente, non può essere rimesso nelle sue funzioni.

89. In caso di fallimento si procede contro l'agente di cambio o sensale come reo di *bancarotta dolosa*.

90. Si provvederà per mezzo di regolamenti di pubblica amministrazione a tutto ciò che è relativo alla negoziazione e trasporto di proprietà degli effetti pubblici.

TITOLO VI.

DEI COMMISSIONARJ.

SEZIONE PRIMA.

Dei Commissionarj in genere.

91. Il commissionario è quegli che agisce in nome suo proprio o sotto un nome sociale per nome di un committente.

92. I doveri e i diritti del commissionario che tratta a nome di un committente, sono determinati dal Codice Napoleone, lib. III, tit. XIII.

93. Qualunque commissionario che abbia fatto delle anticipazioni sulle mercanzie che gli sono state spedite da un'altra piazza, per essere vendute per conto di un committente, ha privilegio pel rimborso delle anticipazioni, interessi e spese, sul valore delle mercanzie, se le medesime si trovano a sua disposizione nei suoi magazzini o in un deposito pubblico, o se, prima che esse siano giunte, può comprovare per mezzo di polizza di carico o di lettera di porto la spedizione che gliene è stata fatta.

94. Se le mercanzie sono state vendute e consegnate per conto del committente.

30

LIB. I, TIT. VI.

il commissionario si rimborsa sul prodotto della vendita, dell'ammontare delle sue anticipazioni, interessi e spese, a preferenza dei creditori del committente.

95. Nessun *imprestito*, anticipazione o pagamento che potesse essere fatto sopra mercanzie depositate o consegnate da un individuo residente nel luogo del domicilio del commissionario, dà privilegio al commissionario o depositario, se non in quanto siasi uniformato alle disposizioni ordinate dal Codice Napoleone, lib. III, tit. XVII, per gli *imprestiti sopra pegni*.

SEZIONE II.

Dei Commissionarj pei trasporti per terra e per acqua.

96. Il commissionario che s'incarica di un trasporto per terra o per acqua è obbligato di scrivere sul suo libro giornale la dichiarazione della natura e della quantità delle mercanzie, e, se n'è richiesto, anche del loro valore.

97. Egli è garante dell'arrivo delle mercanzie ed effetti nello spazio determinato dalla lettera di porto, ad eccezione dei casi di forza maggiore legalmente provata.

98. Egli è garante delle avarie o perdite delle mercanzie ed effetti, se non vi è stipulazione contraria nella lettera di porto, o forza maggiore.

99. Egli è garante dei fatti del commissionario intermedio al quale egli indirizza le mercanzie.

100. La mercanzia uscita dal magazzino di colui che vende o di colui che spedisce, è trasportata, se non v'è un patto contrario, a rischio e pericolo di colui a cui essa appartiene, salvo il suo ricorso contro il commissionario ed il condottiero incaricati del trasporto.

101. La lettera di porto forma un contratto tra lo spedizioniere ed il condottiere, o tra lo spedizioniere, il commissionario ed il condottiere.

102. La lettera di porto debb' essere datata.

Essa debb' esprimere,

La natura ed il peso, o la qualità del collo contenente gli oggetti da trasportarsi;

Lo spazio di tempo in cui il trasporto debb' essere effettuato.

Essa indica,

Il nome ed il domicilio del commissionario, qualora ve ne sia uno per di cui interposizione si fa il trasporto.

Il nome di colui a cui la mercanzia è indirizzata;

Il nome e domicilio del condottiere.

Essa enuncia

Il prezzo della condotta;

L'indennizzazione dovuta per cagione di ritardo.

Essa è firmata dallo spedizioniere o dal commissionario.

Essa porta in margine

Le marche ed i numeri degli oggetti da trasportare.

La lettera di porto è copiata dal commissionario sopra un registro numerizzato e firmato senza intervalli ed interruzioni.

SEZIONE III.

Del Condottiere.

103. Il condottiere è garante della perdita degli oggetti da trasporto, ad eccezione dei casi di forza maggiore.

Egli è garante delle avarie, fuori però di quelle che dipendono dal vizio inerente alla cosa o da forza maggiore.

104. Se per effetto di forza maggiore il trasporto non è effettuato nello spazio

di tempo convenuto, non vi è luogo all'indennizzazione contro il condottiere per causa di ritardo.

105. La ricevuta degli oggetti trasportati ed il pagamento del prezzo della condotta estinguono ogni sorta d'azione contro il vetturale.

106. In caso di rifiuto o controversia per la ricevuta degli oggetti trasportati, il loro stato è verificato e comprovato da periti nominati dal presidente del tribunale di commercio, o, in sua mancanza, dal giudice di pace, e in virtù d'ordinazione posta a piè della petizione.

Può esserne ordinato il deposito o sequestro, e quindi il trasporto in un magazzino pubblico.

La vendita può essere ordinata in favore del condottiere sino alla concorrenza del prezzo del porto.

107. Le disposizioni contenute nel presente titolo sono comuni ai *patroni* di barche, impresari di procacci o diligenze e vetture pubbliche.

108. Ogni azione contro il commissionario ed il condottiere, per motivo di perdita o avaria delle mercanzie, è prescritta dopo sei mesi, per le spedizioni fatte nell'interno del regno, e dopo un

anno, per quelle che son fatte all'estero, da computarsi, nei casi di perdita, dal giorno in cui il trasporto delle mercanzie avrebbe dovuto effettuarsi, e nei casi di avaria, dal giorno in cui sarà stata fatta la consegna delle mercanzie, e ciò senza pregiudizio dei casi di frode o d'infedeltà.

TITOLO VII.

DELLE COMPRE E VENDITE.

109. Le compre e vendite si comprovano con atti pubblici;
 Con atti di scrittura privata;
 Colla nota di un agente di cambio o di un sensale, debitamente sottoscritta dalle parti;
 Con una fattura accettata;
 Colla corrispondenza;
 Coi libri delle parti;
 Colla prova testimoniale, nel caso in cui il tribunale crederà di ammetterla.

TITOLO VIII.

DELLE LETTERE DI CAMBIO, VAGLIA O PAGHERO ALL' ORDINE, E DELLA PRESCRIZIONE.

SEZIONE PRIMA.

Della Lettera di cambio.

§ I. *Della Forma della lettera di cambio.*

110. La lettera di cambio è tratta da un luogo sopra un altro.

Essa è datata.

Essa contiene,

La somma da pagarsi;

Il nome di colui che deve pagare;

L'epoca ed il luogo ove il pagamento debb' effettuarsi;

Il valore somministrato in moneta, in mercanzie, in conto, o in qualunque altra maniera.

Essa è all'ordine di un terzo, o all'ordine del traente medesimo.

Essa esprime se è per 1.^{na}, 2.^a, 3.^a, 4.^a, ecc.

111. Una lettera di cambio può esser tratta sopra un individuo, e pagabile al domicilio di un terzo.

Essa può esser tratta per ordine e per conto di un terzo.

112. Sono riputate semplici promesse tutte le lettere di cambio contenenti supposizione, sia di nome, sia di qualità, sia di domicilio, sia dei luoghi donde esse sono tratte, o nei quali esse sono pagabili.

113. La firma di donne e di figlie che non esercitano negoziazione o mercatura pubblica, su lettere di cambio, non conta a loro riguardo che come semplice promessa.

114. Le lettere di cambio sottoscritte da minori non negozianti sono nulle a loro riguardo, salvi i diritti rispettivi delle parti, in conformità dell'articolo 1312 del Codice Napoleone.

§ II. Della Provvista de' fondi.

115. La provvista de' fondi debb' essere fatta dal traente o da quello per di cui conto la lettera di cambio sarà tratta, senza che il traente cessi di essere personalmente obbligato.

116. V'è provvista de' fondi, se alla scadenza della lettera di cambio quegli, su cui è tratta, è debitore al traente, o a

colui per cui conto essa è tratta, di una somma almeno uguale a quella portata dalla lettera di cambio.

117. L'accettazione suppone la provvista.

Essa ne stabilisce la prova a riguardo dei giranti.

Tanto essendovi, quanto non essendovi l'accettazione, il traente per essere ammesso a fare opposizione al rimborso di una cambiale pregiudicata, è in obbligo di provare che quelli sopra i quali veniva tratta la lettera, erano provvisti di fondi alla scadenza, altrimenti è tenuto di garantirla quantunque il protesto sia stato fatto dopo l'epoche stabilite.

§ III. Dell' Accettazione.

118. Il traente ed i giranti di una lettera di cambio sono garanti solidali dell'accettazione e del pagamento alla scadenza.

119. Il rifiuto di accettazione è comprovato per mezzo di un atto che si chiama *protesto per mancanza di accettazione*.

120. Sulla notificazione dell'atto di protesto per mancanza di accettazione, i giranti ed il traente sono rispettivamente

tenuti di dare cauzione per assicurare il pagamento della lettera di cambio alla sua scadenza, o di effettuarne il rimborso colle spese di protesto e ricambio.

La cauzione, sia del traente, sia del girante, non è solidale che verso di quello per cui si è data.

121. Quegli che accetta una lettera di cambio, contrae l'obbligo di pagarne l'ammontare.

L'accettante non può essere restituito in intero contro la sua accettazione, ancorchè il traente avesse fallito senza sua saputa prima dell'accettazione.

122. L'accettazione di una lettera di cambio debb'essere sottoscritta.

L'accettazione è espressa dalla parola *accettata*.

Essa è datata, se la lettera è ad uno o più giorni o mesi di vista.

Ed in quest'ultimo caso, la mancanza di data dell'accettazione rende la lettera esigibile nel termine ivi espresso, a contare dalla sua data.

123. L'accettazione di una lettera di cambio pagabile in un luogo diverso da quello della residenza dell'accettante, indica il domicilio ove debb'essere fatto il pagamento ed ove dovranno farsi le diligenze.

124. L'accettazione non può essere condizionata, ma essa può essere ristretta quanto alla somma.

In questo caso il presentatore è obbligato di far protestare la lettera di cambio pel soprappiù.

125. Una lettera di cambio debb'essere accettata tosto che viene presentata, o al più tardi nelle ventiquattr'ore dalla presentazione.

Dopo le ventiquattr'ore, se essa non si restituisce, accettata o non accettata, colui che l'ha ritenuta è soggetto ai danni ed interessi verso il presentatore.

§ IV. Dell' Accettazione per onore di firma.

126. In caso di protesto per mancanza di accettazione, la lettera di cambio può essere accettata da un terzo che interviene pel traente o per uno dei giranti.

L'intervento è firmato dallo stesso che interviene, ed è menzionato nell'atto di protesto.

127. Questi è in obbligo di comunicare senza dilazione il suo intervento a quello per cui è intervenuto.

128. Il presentatore della lettera di cambio conserva tutti i suoi diritti contro

il traente ed i giranti, a motivo della mancanza di accettazione di quello su cui la lettera era tratta, non ostante ogni accettazione per intervento.

§ V. Della Scadenza.

129. Una lettera di cambio può essere tratta

A vista,

Ad uno o più giorni

Ad uno o più mesi

Ad uno o più usi

Ad uno o più giorni

Ad uno o più mesi

Ad uno o più usi

} Vista;

} Data;

A giorno fisso o determinato in fiera.

130. La lettera di cambio a vista è pagabile alla sua presentazione.

131. La scadenza di una lettera di cambio

Ad uno o più giorni

Ad uno o più mesi

Ad uno o più usi

} Vista,

è fissata dalla data dell'accettazione, o da quella del protesto in mancanza dell'accettazione.

132. L'uso è di 30 giorni che corrono dal giorno successivo alla data della lettera di cambio.

I mesi sono secondo la fissazione del calendario gregoriano.

133. Una lettera di cambio pagabile in fiera si considera scaduta la vigilia del giorno fissato per la chiusura della fiera, o il giorno della fiera, se essa non dura che un sol giorno.

134. Se la scadenza di una lettera di cambio è in giorno di fiera legale, essa è pagabile la vigilia.

135. Tutte le dilazioni di grazia, di favore, d'uso, e di consuetudini locali pel pagamento delle lettere di cambio, sono abrogate.

§ VI. Della Girata.

136. La proprietà di una lettera di cambio si trasporta per mezzo di girata.

137. La girata è datata.

Essa esprime la valuta somministrata.

Essa contiene il nome di colui al cui ordine è passata.

138. Se la girata non è conforme alle disposizioni dell'articolo precedente, essa non trasporta la proprietà, e non è che una procura.

139. È proibito di antidatare le girate, sotto pena di falsità.

§ VII. Della Solidarietà.

140. Tutti coloro che avranno firmata, accettata o girata una cambiale, sono obbligati alla garanzia ~~solidale~~ verso il presentatore.

§ VIII. Dell' Avallo.

141. Il pagamento di una lettera di cambio, oltre l'accettazione e la girata, può essere garantito con *avallo*.

142. Tale garanzia viene data da un terzo sulla lettera stessa o per atto separato.

Il datore d'*avallo* è obbligato in solido e cogli stessi mezzi dei traenti e giranti, salve le diverse convenzioni delle parti.

§ IX. Del Pagamento.

143. Una lettera di cambio debb'essere pagata colla moneta in essa indicata.

144. Quegli che paga una lettera di cambio prima della sua scadenza è responsabile della validità del pagamento.

145. Quegli che paga una lettera di

cambio alla sua scadenza e senza opposizione, si presume validamente liberato.

146. Il presentatore di una lettera di cambio non può essere costretto a riceverne il pagamento prima della scadenza.

147. Il pagamento di una lettera di cambio fatto sopra una seconda, terza, quarta, ecc., è valido quando la seconda, terza, quarta ecc. porta che tal pagamento annulla l'effetto delle altre.

148. Quegli che paga una lettera di cambio sopra una seconda, terza, quarta, ecc., senza ritirar quella sulla quale si trova la sua accettazione, non resta liberato, a riguardo del terzo presentatore, della sua accettazione.

149. Non è ammessa opposizione al pagamento che in caso di perdita della lettera di cambio o di fallimento del presentatore.

150. In caso di perdita di una lettera di cambio non accettata, quegli al quale essa appartiene, può dimandarne il pagamento sopra una seconda, terza, quarta ecc.

151. Se la lettera di cambio perduta è rivestita dell'accettazione, il pagamento non può essere esatto sopra una seconda, terza, quarta, ecc. che per ordinazione del giudice e mediante sicurtà.

152. Se quegli che ha perduto la lettera di cambio, sia o no accettata, non può presentar la seconda, terza, quarta ecc., potrà però chiedere il pagamento della lettera di cambio perduta, ed ottenerlo, mediante ordinazione del giudice, giustificandone la proprietà co' suoi libri e prestando sicurezza.

153. In caso di rifiuto del pagamento sulla domanda formata in forza dei due articoli precedenti, il proprietario della lettera di cambio perduta conserva tutti i suoi diritti per mezzo di un atto di protesto.

Quest'atto debb' esser fatto nel giorno successivo alla scadenza della lettera di cambio perduta.

Esso debb' essere notificato ai traenti e giranti nelle forme e termini in seguito stabiliti per la notificazione del protesto.

154. Il proprietario della lettera di cambio smarrita deve, per procurarsene la seconda, indirizzarsi al suo girante immediato il quale è in obbligo di presentargli il suo nome e le sue cure per agire verso il proprio suo girante, e rimontando così di girante in girante sino al traente della lettera. Il proprietario

della lettera di cambio smarrita ne supporterà le spese.

155. L'obbligazione della sicurezza men-
tovata negli articoli 151 e 152 è estinta dopo tre anni, se durante tal tempo non vi sieno state domande nè istanze giudiziali.

156. I pagamenti fatti a conto sull'ammontare di una lettera di cambio sono a scarico dei traenti e giranti.

Il presentatore è obbligato a far protestare la lettera di cambio pel soprappiù.

157. I giudici non possono accordare alcuna proroga pel pagamento di una lettera di cambio.

§ X. *Del Pagamento per onore di firma.*

158. Una lettera di cambio protestata può essere pagata da chiunque intervenga pel traente o per uno de' giranti.

L'intervento ed il pagamento saranno comprovati nell'atto di protesto o dopo il medesimo.

159. Quegli che paga una lettera di cambio per intervento, è surrogato nei diritti del presentatore, ed è obbligato agli stessi doveri per le formalità da adempirsi.

Se il pagamento per intervento è fatto per conto del traente, tutti i giranti sono liberati;

Se è fatto per conto di un girante, sono liberati tutti i giranti susseguenti;

Se vi è concorrenza pel pagamento di una lettera di cambio per intervento, è preferito colui che comprende maggior numero di liberazioni;

Se quegli a di cui carico la cambiale era originariamente tratta, e contro il quale è stato fatto il protesto per mancanza di accettazione, si presenta per pagarla, sarà preferito ad ogni altro.

§ XI.

Dei Diritti e dei Doveri del presentatore.

160. Il presentatore d'una lettera di cambio tratta dal continente e dalle isole dell'Europa, e pagabile nel regno, sia a vista, sia a uno o più giorni o mesi o usi vista, deve esigerne il pagamento, o l'accettazione entro i primi sei mesi dalla sua data, sotto pena di perdere il suo regresso contro i giranti, ed anche contro il traente, se questo ha protestato i fondi.

Il termine è di otto mesi per la lettera di cambio tratta sul regno d'Italia dagli scali del Levante e dalle coste settentrionali dell'Africa.

Il termine è di un anno per le lettere di cambio tratte dalle coste occidentali dell'Africa sino e compreso il capo di Buona Speranza.

Essa è pure di un anno per le lettere di cambio tratte sul regno d'Italia dal continente e dalle isole delle Indie occidentali.

Il termine è di due anni per le lettere di cambio tratte sul regno d'Italia dal continente e dalle isole delle Indie orientali.

Il termine qui sopra di otto mesi, di un anno e di due anni è duplicato in tempo di guerra marittima.

161. Il presentatore di una lettera di cambio deve esigerne il pagamento il giorno della scadenza della medesima.

162. Il rifiuto del pagamento debbe essere comprovato nel giorno seguente alla scadenza con un atto che si chiama *protesto per mancanza di pagamento*.

Se tal giorno è un giorno di feria legale, il protesto è fatto il giorno seguente.

163. Il presentatore non è dispensato dal fare il protesto per difetto di pagamento, nè pel protesto per mancanza di accettazione, nè per morte o fallimento di colui su cui è tratta la lettera di cambio.

Nel caso di fallimento dell' accettante avanti la scadenza, il possessore della lettera di cambio può far protestare ed esercitare il suo regresso.

164. Il possessore di una lettera di cambio protestata per difetto di pagamento, può esercitare la sua azione di garanzia,

O individualmente contro il traente e ciascuno de' giranti,

O collettivamente contro i giranti ed il traente.

La stessa facoltà ha pure ciascuno dei giranti a riguardo del traente e dei giranti che lo precedono.

165. Se il possessore della lettera di cambio esercita il regresso individualmente contro il suo cedente, egli deve prontamente notificare il protesto, ed in mancanza di rimborsarlo farlo citare in giudizio nei quindici giorni che vengono in calcolo alla data del protesto, se il cedente risiede in distanza di cinque miriametri.

Tale termine, riguardo al cedente domiciliato a maggior distanza di cinque miriametri dal luogo ove la lettera di cambio era pagabile, sarà aumentato di un giorno per ogni due miriametri e mezzo eccedenti i cinque miriametri.

166. Venendo protestate le lettere di cambio tratte dal regno, e pagabili fuori del territorio italiano, si agirà contro i traenti e giranti residenti nel regno, nei termini qui espressi;

Di due mesi per quelle che erano pagabili in Corsica, nell'isola d'Elba e di Capraja, in Inghilterra e negli stati limitrofi del regno;

Di quattro mesi per quelle che erano pagabili negli altri stati d'Europa;

Di sei mesi per quelle che erano pagabili negli scali del Levante e sulle coste settentrionali dell'Africa;

Di un anno per quelle che erano pagabili nelle coste occidentali dell'Africa, sino e compreso il capo di Buona Speranza, e nelle Indie occidentali;

Di due anni per quelle che erano pagabili nelle Indie orientali.

I termini qui sopra indicati di sei mesi, e di uno o due anni saranno duplicati in tempo di guerra marittima.

167. Se il possessore della lettera di cambio esercita il suo regresso collettivamente contro i giranti ed il traente, gode, relativamente a ciascuno di essi, del termine stabilito dagli articoli precedenti.

Ciascun de' giranti ha il diritto d'esercitare lo stesso regresso o individualmente o collettivamente nello stesso termine.

A loro riguardo il termine corre dal giorno successivo alla data della citazione in giudizio.

168. Dopo la scadenza dei termini di cui sopra,

Per la presentazione della lettera di cambio a vista, o a uno o più giorni, o mesi o usi vista;

Pel protesto in difetto di pagamento;

Per l'esercizio dell'azione di garanzia, il possessore della lettera di cambio è decaduto da ogni diritto contro i giranti.

169. I giranti sono egualmente decaduti da ogni azione di garanzia contro i loro cedenti, dopo i termini stabiliti qui sopra, ciascuno in ciò che lo riguarda.

170. Decadono da ogni azione di garanzia il possessore ed i giranti, anche

riguardo al traente, se quest'ultimo giustifica che alla scadenza della lettera di cambio v'era provvista di fondo.

Il possessore della lettera di cambio, in tal caso, non conserva l'azione che contro colui sul quale la lettera di cambio era tratta.

171. Gli effetti della perdita di azione, pronunziata dai tre articoli precedenti, cessano in favore del possessore contro il traente o contro quello dei giranti, il quale, dopo spirati i termini fissati pel protesto, per la notificazione del medesimo e per la citazione in giudizio, ha ricevuto per conto, per compenso o altrimenti i fondi destinati al pagamento della lettera di cambio.

172. Indipendentemente dalle formalità ordinate per l'esercizio dell'azione di garanzia, il possessore di una lettera di cambio, protestata per mancanza di pagamento, può, ottenendo la permissione del giudice, sequestrare in via conservativa i beni mobili dei traenti, accettanti e giranti.

§ XII. Dei Protesti.

173. I protesti per mancanza di accettazione o di pagamento, sono fatti da due notari, o da un notaro e due testimonj, ovvero da un usciere e due testimonj.

Il protesto debb' esser fatto,

Al domicilio di colui su cui la lettera di cambio era pagabile, o al suo ultimo domicilio conosciuto;

Al domicilio delle persone indicate dalla lettera di cambio, per pagarla al bisogno;

Al domicilio del terzo che accettò per intervento.

Il tutto con un solo e medesimo atto.

In caso d'indicazione falsa di domicilio, il protesto è preceduto da un atto di perquisizione.

174. L'atto di protesto contiene,

La trascrizione letterale della lettera di cambio, dell'accettazione, delle girate e delle raccomandazioni che vi sono indicate;

L'intimazione di pagare l'ammontare della lettera di cambio.

Esso enuncia,

La presenza o l'assenza di chi deve pagare;

I motivi del rifiuto di pagare, e l'impotenza o il rifiuto di firmare.

175. Nessun atto, per parte del presentatore della lettera di cambio, può supplire all'atto di protesto, eccettuate il caso previsto dagli articoli 150 e seguenti, relativo alla perdita della lettera di cambio.

176. I notaj e gli uscieri sono tenuti, sotto pena di destituzione, spese, danni ed interessi verso le parti, di lasciar copia esatta dei protesti e di registrarli interi giorno per giorno e per ordine di data in un registro particolare, numerizzato, *vidimato* e tenuto nelle forme ordinate nei repertorj.

In tutte le città nelle quali è un tribunale di commercio, i notaj ed uscieri che vi risiedono, sono obbligati, sotto le stesse pene, a fare inscrivere entro la giornata e nelle forme prescritte di sopra, nella cancelleria del detto tribunale sul registro che a quest'effetto vi sarà tenuto, tutti i protesti che faranno, e ciò indipendentemente dal registro particolare a cui essi sono soggetti.

§ XIII. *Del Ricambio.*

177. Il ricambio si effettua per mezzo di rivalsa.

178. La rivalsa è una nuova lettera di cambio, per mezzo della quale il possessore si rimborsa del capitale della lettera protestata, delle sue spese e del nuovo cambio ch' egli paga.

179. Il ricambio si regola, a riguardo del traente, col corso del cambio del luogo in cui la lettera di cambio era pagabile, sopra il luogo da cui essa è stata tratta.

Si regola a riguardo dei giranti col corso del cambio del luogo in cui la lettera è stata rimessa e negoziata da essi, sopra il luogo in cui si effettua il rimborso.

180. La rivalsa è accompagnata da un conto di ritorno.

181. Il conto di ritorno abbraccia,

La somma capitale della cambiale protestata;

Le spese di protesto ed altre spese legittime, come commissioni di banca, s'enseria, bollo e porto di lettere.

Enuncia il nome di colui su cui la rivalsa è fatta, ed il prezzo del cambio, secondo il quale essa è negoziata.

Esso è certificato da un agente di cambio.

Nei luoghi ove non siano agenti di cambio, è certificato da due commercianti:

È accompagnato dalla lettera di cambio protestata, dal protesto e da una copia dell'atto del protesto:

Nel caso in cui la rivalsa sia fatta sopra uno dei giranti, essa è accompagnata inoltre da un certificato che comprova il corso del cambio del luogo in cui la cambiale era pagabile, sopra il luogo da cui essa è stata tratta.

182. Non possono essere fatti più conti di ritorno sopra una stessa lettera di cambio.

Tale conto di ritorno è rimborsato da girante in girante rispettivamente, e definitivamente dal traente.

183. I ricambj non possono essere cumulati. Ciascun girante ne sopporta uno solo e così pure il traente.

184. L'interesse del capitale della lettera di cambio protestata in difetto di pagamento, non è dovuto che computando dal giorno del protesto.

185. L'interesse delle spese di protesto, ricambio ed altre spese legittime, non è dovuto che computando dal giorno della domanda in giudizio.

186. Il cambio non è dovuto, se il conto di ritorno non è accompagnato da certificati di agenti di cambio o di commercianti, ordinati dall'art. 181.

SEZIONE II.

Del Biglietto a ordine, o sia vaglia o pagherò all'ordine.

187. Tutte le disposizioni relative alle lettere di cambio e concernenti,

La scadenza;

La girata;

La solidarietà;

L'avallo;

Il pagamento;

Il pagamento per onor di firma;

Il protesto;

I doveri e i diritti del presentatore;

Il ricambio o gli interessi;

Sono applicabili ai vaglia e pagherò all'ordine, senza pregiudizio delle disposizioni relative ai casi previsti negli articoli 636, 637, 638, al titolo II, lib. IV.

188. Il vaglia o pagherò a ordine, è datato.

Contiene,

La somma da pagarsi;

Il nome di colui al di cui ordine è sottoscritto;

L'epoca in cui si debb'effettuare il pagamento;

Il valore che è stato dato in danaro, in mercanzie, in conto, o in qualunque altra maniera.

SEZIONE III.

Della Prescrizione.

189. Ogni azione relativa alle lettere di cambio ed a vaglia o pagherò all'ordine, sottoscritti da negozianti, mercanti, o banchieri o per fatti di commercio, è prescritta dopo cinque anni, computando dal giorno del protesto o dell'ultima istanza giudiziaria, se non vi è stata condanna, o se il debito non è stato riconosciuto per atto separato.

Nulladimeno i pretesi debitori saranno in obbligo, se ne sono richiesti, di affermare con giuramento che non sono più debitori, e le loro vedove, eredi o aventi causa saranno in obbligo di affermare, con giuramento anch'essi, che credono di buona fede che nulla più sia dovuto.

LIBRO II.

TITOLO PRIMO.

DELLE NAVI E DEGLI ALTRI BASTIMENTI
DI MARE.

ART. 190. **L**E navi e gli altri bastimenti di mare sono considerati per mobili.

Nulladimeno sono affetti ai debiti del venditore e specialmente a quelli che la legge dichiara privilegiati.

191. Sono privilegiati i debiti indicati qui appresso, secondo l'ordine in cui sono collocati;

1.° Le spese giudiziali ed altre fatte per pervenire alla vendita ed alla distribuzione del prezzo;

2.° I diritti di pilotaggio, tonnello, scalo, ormeggiamento, ancoraggio, darsena o mandraccio;

3.° Le paghe del guardiano e le spese di guardia del bastimento, dal momento del suo ingresso nel porto fino alla vendita;

4.° L'affitto dei magazzini ove si trovano depositate le vele, i cordaggi e ogni sorta d'attrezzi;

5.° Le spese di manutenzione del bastimento e dei suoi attrezzi ed arredi dopo il suo ultimo viaggio e ingresso nel porto;

6.° I salarj ed emolumenti del capitano ed altre persone dell'equipaggio impiegate nel viaggio ultimo;

7.° Le somme imprestate al capitano per i bisogni del bastimento durante l'ultimo viaggio, ed il rimborso del prezzo delle mercanzie da lui vendute per lo stesso oggetto;

8.° Le somme dovute al venditore, ai somministratori ed operaj impiegati alla costruzione, se il bastimento non ha ancora fatto alcun viaggio, e le somme dovute ai creditori per provviste, lauri, mano d'opera per rimpalmatura, vittovaglie, armamento e corredo prima della partenza del bastimento, se ha già navigato;

9.° Le somme imprestate a cambio marittimo sopra il corpo, la chiglia, attrezzi, arredi, o per riattamento, vittovaglie, armamento o corredo, prima della partenza del bastimento;

10.^o L'ammontare dei premj d'assicurazione fatta sul corpo, chiglia, attrezzi, arredi, e sull'armamento e corredo del bastimento, dovuti per l'ultimo viaggio;

11.^o I danni ed interessi dovuti ai noleggiatori per mancanza di consegna delle mercanzie che hanno caricate, o pel rimborso delle avarie sofferte dalle dette mercanzie per colpa del capitano o dell'equipaggio.

I creditori, compresi in ciascuno dei numeri del presente articolo, dovranno concorrere *pro rata* nel caso d'insufficienza del prezzo.

192. Il privilegio accordato ai debiti enunciati nel precedente articolo, non può essere esercitato se non in quanto saranno essi giustificati nelle forme seguenti:

1.^o Le spese giudiziali saranno comprovate dagli stati di spese, regolati dai tribunali competenti;

2.^o I diritti di *tonnellaggio* ed altri, dalle quietanze legali dei ricevitori;

3.^o I debiti indicati nei numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 191, dagli stati regolati dal presidente del tribunale di commercio;

4.^o I salarij ed emolumenti dell'equipaggio, dai ruoli d'armamento e disarmamento firmati negli uffici dell'iscrizione marittima;

5.^o Le somme imprestate ed il valore delle mercanzie vendute per i bisogni del bastimento durante l'ultimo viaggio, cogli stati firmati dal capitano, appoggiati a processi verbali segnati dal capitano e dai principali dell'equipaggio, e comprovanti la necessità degli prestiti;

6.^o La vendita del bastimento con un atto avente data certa, e le somministrazioni per l'armamento, corredo e vittovaglie del bastimento, con memorie, fatture o stati segnati dal capitano, firmati dall'armatore e deposti in doppio nella cancelleria del tribunale di commercio prima della partenza del bastimento o al più tardi dentro dieci giorni dopo la sua partenza;

7.^o Le somme imprestate a cambio marittimo sul corpo, chiglia, attrezzi, arredi, armamento e corredo, prima della partenza del bastimento, con convenzione seguita avanti notaro, o con iscrittura privata di cui le copie o i duplicati saranno posti nella cancelleria del tribunale di commercio dentro dieci giorni dalla loro data;

8.º I premj di assicurazioni colle polizze o cogli estratti dei libri dei sensali delle assicurazioni;

9.º I danni ed interessi dovuti a' noleggiatori colle sentenze de' tribunali o colle decisioni degli arbitri, se ne saranno seguite.

193. I privilegi dei creditori saranno estinti, oltre ai modi generali d'estinzione delle obbligazioni,

Colla vendita giudiziale fatta nelle forme stabilite dal titolo seguente;

O allorchè dopo una vendita volontaria il bastimento avrà fatto un viaggio in mare sotto il nome, ed a rischio dell'acquirente, e senza opposizione per parte dei creditori del venditore.

194. Un bastimento è riputato aver fatto un viaggio in mare,

Allorchè la sua partenza ed il suo arrivo saranno stati comprovati in due porti differenti, e trenta giorni dopo la partenza;

Allorchè, senza essere arrivato in un altro porto, saranno passati più di sessanta giorni fra la partenza ed il ritorno nel medesimo porto, o allorchè il bastimento partito per un viaggio di lungo corso sarà stato più di sessanta

giorni in viaggio senza reclamo per parte dei creditori del venditore.

195. La vendita volontaria di un bastimento debb'essere fatta in iscritto, e può aver luogo per atto pubblico, o per scrittura privata; essa può esser fatta per l'intero bastimento, o per una porzione del bastimento, sia che il bastimento si trovi in porto, o che si trovi in viaggio.

196. La vendita volontaria di un bastimento in viaggio non pregiudica ai creditori del venditore.

In conseguenza, non ostante la vendita, il bastimento o il suo prezzo continua ad essere affetto ai detti creditori, i quali possono anche, se lo giudicano convenevole, impugnare la vendita per causa di frode.

TITOLO II.

DEL SEQUESTRO E DELLA VENDITA DEI BASTIMENTI.

197. Qualunque bastimento può essere sequestrato e venduto per autorità giudiziale, ed il privilegio dei creditori sarà estinto per mezzo delle formalità seguenti.

198. Non potrà procedersi al sequestro che ventiquattr'ore dopo l'intimazione di pagare.

199. L'intimazione dovrà essere fatta alla persona del proprietario, o al suo domicilio, se si tratta di un'azione generale da sperimentarsi contro di lui.

L'intimazione potrà essere fatta al capitano del bastimento, se il credito è del numero di quelli che sono suscettibili del privilegio sopra il bastimento a termini dell'articolo 191.

200. L'usciera enuncia nel processo verbale il nome, la professione e l'abitazione del creditore pel quale agisce;

Il titolo in virtù del quale procede;

La somma di cui si richiede il pagamento;

L'elezione di domicilio fatta dal creditore nel luogo ove risiede il tribunale presso il quale deve procedersi per la vendita, e nel luogo ove il bastimento in sequestro è ancorato;

I nomi del proprietario e del capitano;

Il nome, la specie e la portata del bastimento;

L'indicazione e la descrizione delle scialuppe, degli schifi, attrezzi, utensili, armi, munizioni e provviste;

E stabilisce un guardiano.

201. Se il proprietario del bastimento sequestrato abita nel circondario del tribunale, il sequestrante deve fargli notificare, nello spazio di tre giorni, copia del processo verbale del sequestro, e farlo citare innanzi al tribunale per veder procedere alla vendita delle cose sequestrate.

Se il proprietario non è domiciliato nel circondario del tribunale, le notificazioni e citazioni gli sono fatte nella persona del capitano del bastimento sequestrato; o, in sua assenza, in quella di chi rappresenta il proprietario o il capitano; e la dilazione di tre giorni è aumentata di un giorno in ragione di ogni due miriametri e mezzo (quindici miglia) della distanza del suo domicilio.

Se è straniero e fuori del regno, le citazioni e notificazioni sono date come è prescritto dal Codice di Procedura civile, articolo 69.

202. Se il sequestro ha per oggetto un bastimento, la cui portata sia maggiore di dieci tonellate, si faranno tre gride e pubblicazioni degli oggetti esposti in vendita.

Le gride e pubblicazioni saranno fatte consecutivamente di otto in otto

giorni alla borsa e nella principale piazza pubblica del luogo ove il bastimento è ancorato.

Ne sarà inserito l'avviso in una delle gazzette stampate nel luogo ove risiede il tribunale, avanti il quale si procede per il sequestro, e se non ve ne ha, in una di quelle che fossero stampate nel dipartimento.

203. Ne' due giorni successivi a ciascuna grida e pubblicazione, saranno apposti degli affissi,

All'albero maestro del bastimento sequestrato;

Alla porta principale del tribunale presso cui si procede;

Nella pubblica piazza e sul molo del porto ove il bastimento è ancorato, come pure alla borsa del commercio.

204. Le gride, pubblicazioni ed affissi devono indicare,

I nomi, la professione ed abitazione dell'autore;

I titoli, in virtù dei quali agisce;

L'ammontare della somma che gli è dovuta;

L'elezione di domicilio da lui fatta nel luogo ove risiede il tribunale, e nel luogo ove il bastimento è ancorato;

I nomi e il domicilio del proprietario del bastimento sequestrato;

Il nome del bastimento, e se è armato o in armamento, quello del capitano;

La portata del bastimento;

Il luogo ove è giacente o galleggiante;

Il nome del patrocinatore dell'attore;

La prima offerta del prezzo;

I giorni di udienza nei quali saranno ricevute le offerte.

205. Dopo la prima grida, le offerte saranno ricevute il giorno indicato dall'affisso.

Il giudice, incaricato d'ufficio per la vendita, continua a ricevere le maggiori offerte dopo ciascuna grida di otto in otto giorni, in un giorno certo, determinato con sua ordinanza.

206. Dopo la terza grida, l'aggiudicazione è fatta al maggiore ed ultimo offerente, ad estinzione di candela, senz'altra formalità.

Il giudice incaricato d'ufficio può accordare una o due dilazioni, di otto giorni ciascuna.

Saranno esse pubblicate ed affisse.

207. Se il sequestro cade sopra barbe, scialuppe ed altri bastimenti della portata di dieci tonellate, o meno,

L'aggiudicazione sarà fatta all'udienza dopo che avrà avuto luogo la pubblicazione sopra il nudo per tre giorni consecutivi, con un affisso all'albero, o, in mancanza, in altro luogo apparente del bastimento, ed alla porta del tribunale.

Si lascerà trascorrere lo spazio di otto giorni oserei fra la notificazione del sequestro e la vendita.

208. L'aggiudicazione del bastimento fa cessare le funzioni del capitano, salvo a lui il ricorso, per indennità, contro chi di ragione.

209. Gli aggiudicatarij dei bastimenti di qualsiasi portata saranno tenuti di pagare il prezzo dell'aggiudicazione nello spazio di ventiquattr'ore, o di depositarlo, senza spese, alla cancelleria del tribunale di commercio, sotto pena di esservi obbligati coll'arresto personale.

In mancanza di pagamento o di deposito, il bastimento sarà rimesso in vendita ed aggiudicato tre giorni dopo eseguita una nuova pubblicazione ed un nuovo affisso, a nuovo incanto a danno degli aggiudicatarij, i quali saranno egualmente sottomessi all'arresto personale pel pagamento di ciò che manca, dei danni, degli interessi e delle spese.

210. Le domande di distrazione di uno o più comproprietarij saranno formate e notificate alla cancelleria del tribunale prima dell'aggiudicazione.

Se le domande di distrazione dei detti comproprietarij non sono formate che dopo l'aggiudicazione, esse saranno convertite di pien diritto in opposizioni alla consegna delle somme provenienti dalla vendita.

211. L'attore o sia l'opponente avrà tre giorni di tempo per presentare i suoi titoli.

Il convenuto avrà tre giorni per contraddire.

La causa sarà portata all'udienza sopra una semplice citazione.

212. Le opposizioni alla consegna del prezzo saranno ricevute entro tre giorni consecutivi a quello dell'aggiudicazione: passato questo tempo, esse non saranno più ammesse.

213. I creditori opponenti sono tenuti di produrre alla cancelleria i loro titoli di credito nei tre giorni che seguono l'intimazione fatta loro dal creditore istante o dal terzo sequestrato, in mancanza di che si procederà alla distribuzione del prezzo della vendita, senza che essi vi sieno compresi.

214. La graduazione dei creditori e la distribuzione del prezzo sono fatte fra i creditori privilegiati, nell'ordine prescritto dall'articolo 191, e fra gli altri creditori, a proporzione dei loro crediti.

Qualunque creditore graduato lo è tanto pel capitale quanto per gli interessi e le spese.

215. Il bastimento pronto a far vela non è soggetto a sequestro, eccetto che pei debiti contratti pel viaggio che sta per fare, ed anche in quest'ultimo caso, la sicurezza per questi debiti impedisce il sequestro.

Il bastimento è riputato pronto a far vela, allorchè il capitano è munito delle sue spedizioni pel viaggio.

TITOLO III.

DEI PROPRIETARJ DEL BASTIMENTO.

216. Qualunque proprietario di bastimento è civilmente responsabile pei fatti del capitano in ciò che concerne il bastimento e la spedizione.

La responsabilità cessa coll'abbandono del bastimento e del volo.

217. I proprietarj di bastimenti equipaggiati in guerra non saranno tuttavia responsabili dei delitti e delle depredazioni commesse in mare dalla gente di guerra che si trova sui loro bastimenti, o dall'equipaggio, se non che sino alla concorrenza della somma per la quale avranno data cauzione, a meno che non ne siano partecipi o complici.

218. Il proprietario può congedare il capitano.

Non vi è luogo all'indennità, se non vi è convenzione in iscritto.

219. Se il capitano congedato è comproprietario del bastimento, può rinunciare alla comproprietà, ed esigere il rimborso della quota che gli appartiene.

L'ammontare di questa è determinato da periti scelti d'accordo o nominati d'ufficio.

220. Per tutto ciò che riguarda l'interesse comune dei proprietarj di un bastimento, la deliberazione della maggioranza è adottata.

La maggioranza si determina da una porzione d'interesse del bastimento eccedente la metà del di lui valore.

La vendita all'incanto del bastimento non può essere accordata che sulla

domanda dei proprietari formanti insieme la metà dell'interesse totale nel bastimento, se non vi è una convenzione contraria in iscritto.

TITOLO IV.

DEL CAPITANO.

221. Qualunque capitano o *patrone*, incaricato della direzione di una nave o altro bastimento, è responsabile di ogni colpa anche leggiera nell'esercizio delle sue funzioni.

222. È responsabile delle mercanzie delle quali è incarica.

Egli ne dà una carta d'obbligo.

Questa carta d'obbligo si chiama *polizza di carico*.

223. Appartiene al capitano di formare l'equipaggio della nave, di scegliere e stipendiare i marinaj ed altra gente dell'equipaggio, lo che però dovrà fare di concerto coi proprietari, allorchè sarà nel luogo della loro dimora.

224. Il capitano tiene un registro o sia giornale numerizzato, e firmato da uno dei giudici del tribunale di commercio, o dal podestà o sindaco nei luoghi ove non è tribunale di commercio.

Questo registro contiene,

Le risoluzioni prese durante il viaggio ;

L'introito e la spesa riguardante il bastimento, e generalmente tutto ciò che concerne il suo carico, e tutto ciò che può dar luogo a rendimento di conti o introduzione di domanda.

225. Il capitano è obbligato, prima di caricare, di far visitare il suo bastimento, a norma e nelle forme prescritte dai regolamenti.

Il processo verbale della visita è deposto nella cancelleria del tribunale di commercio, e se ne rilascia al capitano un estratto.

226. Il capitano è obbligato d'avere a bordo,

L'atto di proprietà del bastimento ;

L'atto di nazionalità ;

Il ruolo dell'equipaggio ;

Le polizze di carico e i contratti di noleggio ;

I processi verbali di visita ;

Le quietanze di pagamento, o fedi di cauzioni delle dogane.

227. Il capitano è obbligato trovarsi in persona sul suo bastimento, all'ingresso e all'uscita dei porti, seni o fiumi.

228. In caso di contravvenzione agli obblighi imposti dai quattro articoli precedenti, il capitano è responsabile di tutti gli accidenti verso gli interessati nel bastimento e nel carico.

229. Il capitano è responsabile egualmente di ogni danno che può arrivare alle mercanzie che avesse caricato sopra la coperta della sua nave, senza il consenso scritto dal caricatore.

Questa disposizione non è applicabile al piccolo cabottaggio.

230. La responsabilità del capitano non cessa che fatta la prova di ostacoli provenienti da forza maggiore.

231. Il capitano e le persone dell'equipaggio che sono a bordo, o che si rendono a bordo sopra delle scialuppe per far vela, non possono essere arrestate per debiti civili, eccetto che per quelli che avranno contratti pel viaggio, ed anche in quest'ultimo caso non possono essere arrestate se danno una sicurtà.

232. Il capitano nel luogo della dimora dei proprietari o dei loro procuratori, non può, senza la loro autorizzazione speciale, far travagliare al riattamento del bastimento, comprare vele, cordaggi ed altre cose pel medesimo, prendere, per

questo motivo, danaro sul corpo del bastimento suddetto, nè noleggiarlo.

233. Se il bastimento fosse noleggiato di consenso dei proprietari, e qualcuno di essi rifiutasse di contribuire alle spese necessarie per la spedizione, il capitano potrà in questo caso, ventiquattr'ore dopo l'intimazione fatta a chi rifiuta di dare il suo contingente, prender con autorizzazione del giudice l'occorrenza somma a cambio marittimo per conto dei rifiutari, e sulla loro porzione d'interesse nel bastimento.

234. Se, durante il corso del viaggio, vi è necessità di riattamento o di compra di vittovaglie, il capitano, dopo averla comprovata con un processo verbale sottoscritto dai principali dell'equipaggio, potrà, facendosi autorizzare nel regno dal tribunale di commercio, o, in mancanza, dal giudice di pace, nell'estero dal console nazionale, o, in mancanza, dal magistrato dei luoghi, prender ad prestito sul corpo e chiglia della nave, dare in pegno o vendere delle mercanzie fino alla concorrenza della somma che esigono i bisogni comprovati.

I proprietari o il capitano che li rappresenta, terranno conto delle mercanzie

vendute, secondo il valore delle mercanzie della medesima natura e qualità, nel luogo del carico del bastimento all'epoca del suo arrivo.

235. Il capitano prima della partenza da un porto straniero, per ritornare nel regno, sarà obbligato di mandare ai suoi proprietari o ai loro procuratori un conto sottoscritto da lui, contenente lo stato del suo carico, il prezzo delle mercanzie caricate, le somme da lui prese a mutuo, i nomi e le abitazioni de' sovventori.

236. Il capitano che avrà senza necessità preso del danaro sul corpo, sulle vittovaglie e su gli attrezzi della nave; che avrà impegnato o venduto delle mercanzie o delle vittovaglie; che avrà addotte ne' suoi conti avarie e spese supposte, sarà risponsabile verso l'armamento, e personalmente obbligato al rimborso del danaro o del pagamento degli oggetti, senza pregiudizio della procedura criminale, se vi è luogo.

237. Tolto il caso dell'inabilità legalmente provata del bastimento a navigare, il capitano, sotto pena di nullità della vendita, non può venderlo, senza una procura speciale dei proprietari.

238. Ogni capitano di bastimento, impegnato per un viaggio, è obbligato di compierlo, sotto pena di tutte le spese, danni ed interessi verso i proprietari ed il noleggiatore.

239. Il capitano che naviga a profitto comune sul carico, non può fare alcun traffico nè commercio per suo conto particolare, se non vi è convenzione contraria.

240. In caso di contravvenzione alle disposizioni mentovate nell'articolo precedente, le mercanzie, caricate dal capitano per suo conto particolare, sono confiscate a profitto degli altri interessati.

241. Il capitano non può abbandonare il suo bastimento durante il viaggio per qualunque siasi pericolo, senza la deliberazione degli ufficiali e principali dell'equipaggio; ed in questo caso egli è obbligato di salvare con lui il danaro e tutto ciò che potrà delle mercanzie le più preziose del suo carico, sotto pena di esserne risponsabile in suo proprio nome.

Se gli oggetti, in tal modo salvati dal bastimento, sono perduti per qualche caso fortuito, il capitano ne rimarrà liberato.

242. Il capitano è obbligato, entro ventiquattr'ore dal suo arrivo, di far segnare il suo registro, e di fare il suo rapporto o sia testimoniale.

Il rapporto debb' enunciare,

Il luogo ed il tempo della sua partenza;

La via che ha tenuta;

I rischi che ha corsi;

I disordini avvenuti nel bastimento, e tutte le circostanze rimarchevoli del suo viaggio.

243. Il rapporto è fatto alla cancelleria innanzi al presidente del tribunale di commercio.

Nei luoghi ove non è tribunale di commercio, il rapporto si fa avanti il giudice di pace del circondario.

Il giudice di pace che riceve questo rapporto, è obbligato a mandarlo senza dilazione al presidente del tribunale di commercio il più vicino.

Nell'uno e nell'altro caso ne è fatto deposito nella cancelleria del tribunale di commercio.

244. Se il capitano approda in un porto straniero, è obbligato di presentarsi al console nazionale, di fargli un rapporto, e di prendere un certificato comprovante

l'epoca del suo arrivo e della sua partenza, lo stato e la natura del suo carico.

245. Se durante il corso del viaggio il capitano è obbligato di dar fondo in un porto del regno, egli è obbligato di dichiarare al presidente del tribunale di commercio del luogo le cause del suo approdamento.

Nei luoghi ove non è tribunale di commercio, la dichiarazione è fatta al giudice di pace del cantone.

Se l'approdare forzato ha luogo in un porto straniero, la dichiarazione è fatta al console nazionale, o, in sua mancanza, al magistrato del luogo.

246. Il capitano che ha fatto naufragio, e che si è salvato solo o con parte del suo equipaggio, è obbligato di presentarsi innanzi al giudice del luogo, o, in mancanza del giudice, innanzi a qualsiasi altra autorità civile, di farvi il suo rapporto, di farlo verificare da quelli del suo equipaggio che si fossero salvati e si trovassero con lui, e di levarne copia.

247. Per verificare il rapporto del capitano, il giudice interroga e riceve le risposte dalle persone d'equipaggio, e se è possibile, dai passeggeri senza pregiudizio delle altre prove.

I rapporti non verificati non sono ammessi a scarico del capitano e non fanno fede in giudizio, eccettuato il caso in cui il capitano naufragato si fosse salvato solo nel luogo ov' egli ha fatto il suo rapporto.

E riservata alle parti la prova dei fatti contrarj.

248. Fuori del caso di pericolo imminente, il capitano non può scaricare alcuna mercanzia prima di aver fatto il suo rapporto, sotto pena di procedura straordinaria contro di lui.

249. Se le vittovaglie del bastimento mancano, durante il viaggio, il capitano, previo il parere dei principali dell'equipaggio, potrà costringere quelli che avranno de' viveri, in particolare, di metterli in comune, coll'obbligo di pagarne loro il valore.

TITOLO V.

DELL' ARROLAMENTO E DEI SALARJ DE' MARINAJ E DELLA GENTE D' EQUIPAGGIO.

250. Le condizioni dell' arrolamento del capitano e delle persone di equipaggio di un bastimento sono comprovate

dal ruolo dell' equipaggio, e dalle convenzioni delle parti.

251. Il capitano e le persone dell' equipaggio non possono, sotto alcun pretesto, caricare nel bastimento alcuna mercanzia per loro conto, senza la permissione dei proprietarj, e senza pagarne il nolo, se non vi sono autorizzati dalle condizioni con cui si sono arrolati.

252. Se il viaggio è rotto per fatto dei proprietarj, del capitano o de' noleggiatori prima della partenza del bastimento, i marinaj arrolati a viaggio o a mese, sono pagati delle giornate da essi impiegate ad allestire il bastimento, e ritengono per indennità le anticipazioni ricevute.

Se le anticipazioni non sono ancora pagate, essi ricevono per indennità un mese del salario convenuto.

Se il viaggio vien rotto dopo la partenza del bastimento, i marinaj salariati a viaggio sono pagati per intero a termini della loro convenzione.

I marinaj salariati a mese ricevono i loro salarj stipulati pel tempo che hanno servito, ed inoltre per indennità, la metà dei loro salarj pel resto della durata presunta del viaggio per cui si erano arrolati.

I marinaj salariati a viaggio o a mese ricevono inoltre le loro spese di ritorno fino al luogo della partenza del bastimento, a meno che il capitano, i proprietarj o noleggiatori, o l'ufficiale d'amministrazione non procurino il loro imbarco sopra un altro bastimento che si trovi di ritorno al detto luogo della loro partenza.

253. Se è interdetto il commercio col luogo della destinazione del bastimento, o se il bastimento è arrestato per ordine del Governo prima del viaggio cominciato, non si deve ai marinaj che l'ammontare delle giornate impiegate ad allestire il bastimento.

254. Se l'interdizione di commercio, o l'arresto del bastimento accade durante il corso del viaggio.

Nel caso d'interdizione, i marinaj sono pagati a proporzione del tempo che avranno servito.

Nel caso dell'arresto, il salario dei marinaj arrolati a mese corre per metà durante il tempo dell'arresto.

Il salario de' marinaj arrolati a viaggio, è pagato a termini del loro arrolamento.

255. Se il viaggio è prolungato, il prezzo de' salari dei marinaj arrolati a viaggio

è aumentato a proporzione del prolungamento.

256. Se lo scarico del bastimento si fa volontariamente in un luogo più vicino di quello che è indicato dal noleggio, non ha luogo alcuna diminuzione di salari.

257. Se i marinaj sono arrolati con partecipazione del profitto o delnolo, non si deve loro alcuna bonifico, nè alcuna indennizzazione per rompimento, ritardo o prolungamento del viaggio a cagione di forza maggiore.

Se il viaggio è rotto, o ritardato, o prolungato per fatto dei caricatori, le persone dell'equipaggio hanno parte alle indennità che sono aggiudicate al bastimento.

Queste indennità sono divise fra i proprietarj del bastimento e le persone dell'equipaggio, nella medesima proporzione che lo sarebbe stato ilnolo.

Se l'impedimento accade per fatto del capitano o dei proprietarj, essi sono obbligati alle indennità dovute alle persone dell'equipaggio.

258. In caso di preda, di rottura e naufragio con perdita intera del bastimento e delle mercanzie, i marinaj non possono pretendere alcun salario.

Essi però non sono obbligati a restituire ciò che loro è stato anticipato sui loro salarij.

259. Se qualche parte del bastimento è salvata, i marinaj arrolati a viaggio o a mese sono pagati dei loro salarij scaduti sugli avanzi del bastimento che hanno salvato.

Se gli avanzi non bastano, o se non si sono salvate che delle mercanzie, essi sono pagati dei loro salarij sussidiariamente sul nolo.

260. I marinaj arrolati a nolo sono pagati dei loro salarij solamente sul nolo a proporzione di quello che riceve il capitano.

261. In qualunque modo i marinaj sieno arrolati, essi sono pagati delle giornate da loro impiegate a salvare gli avanzi del bastimento e gli effetti naufragati.

262. Il marinajo è pagato de' suoi salarij ed è curato e medicato a spese del bastimento, se cade ammalato durante il viaggio, o se è ferito pel servizio del bastimento.

263. Il marinajo è curato e medicato a spese del bastimento e del carico, se è ferito combattendo contro i nemici ed i pirati.

264. Se il marinajo, uscito dal bastimento senz' autorizzazione, è ferito in terra, le spese de' suoi medicamenti e della cura sono a carico suo; esso potrà anche essere congedato dal capitano.

I suoi salarij in questo caso non gli saranno pagati che in proporzione del tempo che avrà servito.

265. In caso di morte di un marinajo durante il viaggio, se esso era accordato a mese, i di lui salarij sono dovuti ai di lui eredi fino al giorno della morte.

Se esso era arrolato a viaggio, è dovuta la metà dei di lui salarij, quando muoja nell' andata o nel porto d' arrivo.

È dovuto il totale dei due salarij, se esso muore nel ritorno.

Se il marinajo è arrolato a partecipazione del profitto o del nolo, è dovuta la di lui parte intera ov' esso muoja cominciato il viaggio.

I salarij del marinajo morto in difesa del bastimento, sono dovuti in intero per tutto il viaggio, se il bastimento arriva a buon porto.

266. Il marinajo, preso sul bastimento e fatto schiavo, nulla può pretendere contro il capitano, i proprietarij ed i noleggiatori pel pagamento del suo riscatto.

Esso è pagato dei suoi salarij fino al giorno in cui è stato preso e fatto schiavo.

267. Il marinajo preso e fatto schiavo, se esso è stato mandato in mare o a terra per servizio del bastimento, ha diritto all'intero pagamento dei suoi salarij.

Egli ha diritto di ottenere il pagamento di una indennità pel suo riscatto, se il bastimento arriva a buon porto.

268. L'indennità è dovuta dai proprietari del bastimento, se il marinajo è stato mandato in mare o a terra per servizio del bastimento.

L'indennità è dovuta dai proprietari del bastimento e del carico, se il marinajo è stato mandato in mare o a terra per servizio del bastimento e del carico.

269. L'ammontare dell'indennità è fissato a 600 lire.

La ricuperazione e l'impiego saranno fatti nelle forme determinate dal governo, in un regolamento relativo al riscatto degli schiavi.

270. Ogni marinajo che giustifichi non essere valide le cause del suo congedo, ha diritto ad una indennità contro il capitano.

L'indennità è fissata nel terzo dei salarij, se il congedo accade prima del viaggio cominciato.

L'indennità è fissata alla totalità dei salarij ed alle spese di ritorno, se il congedo accade durante il corso del viaggio.

Il capitano non può in alcuno dei casi qui sopra accennati, ripetere l'ammontare dell'indennità contro i proprietari del bastimento.

Non vi è luogo ad indennità, se il marinajo è congedato prima che si chiuda il ruolo dell'equipaggio.

In nessun caso il capitano può congedare un marinajo nei paesi stranieri.

271. Il bastimento ed il nolo sono specialmente obbligati pei salarij de' marinaj.

272. Ogni disposizione concernente i salarij, la cura e il riscatto de' marinaj è comune agli ufficiali ed a qualunque altra persona dell'equipaggio.

TITOLO VI.

NEI CONTRATTI DI NOLEGGIO O LOCAZIONE DI BASTIMENTO, E DEI NOLI.

273. Qualunque convenzione per la locazione di un bastimento, chiamata contratto di noleggio, debb'essere espressa in iscritto.

Essa enuncia,

Il nome e la portata del bastimento ;

Il nome del capitano ;

I nomi del noleggiante e del noleggiatore ;

Il luogo ed il tempo convenuti pel carico e scarico ;

Il prezzo della locazione o il nolo ;

Se il noleggio è totale o parziale ;

L'indennità convenuta pei casi di ritardo.

274. Se il tempo del carico e scarico del bastimento non è fissato da convenzioni delle parti, esso vien regolato secondo l'uso dei luoghi.

275. Se il bastimento è noleggiato a mese, e se non vi è convenzione in contrario, il nolo decorre dal giorno in cui il bastimento ha fatto vela.

276. Se prima della partenza del bastimento vi è interdizione di commercio col paese per cui è destinato, le convenzioni sono sciolte senza rifusione di danni ed interessi da una parte e dall'altra.

Il caricatore è obbligato alle spese del carico e scarico delle sue mercanzie.

277. Se vi è una forza maggiore la quale impedisce soltanto temporariamente l'uscita del bastimento, le convenzioni

sussistono, e non vi è luogo a danni ed interessi per cagione di ritardo.

Esse sussistono egualmente, e non vi è luogo ad aumento di nolo, se la forza maggiore sopravviene durante il viaggio.

278. Il caricatore può, durante l'impedimento al corso del bastimento, fare scaricare le sue mercanzie a proprie spese, a condizione di ricaricarle o di indennizzare il capitano.

279. Nel caso di blocco del porto pel quale il bastimento è destinato, il capitano è obbligato, se non ha degli ordini in contrario, di rendersi in uno dei porti vicini della medesima potenza, ove gli sarà permesso di approdare.

280. Il bastimento, gli attrezzi ed arredi, il nolo e le mercanzie caricate sono rispettivamente obbligati per l'esecuzione delle convenzioni delle parti.

TITOLO VII.

DELLE POLIZZE DI CARICO.

281. La polizza di carico debb' esprimere la natura e la quantità, come anche la specie o qualità degli oggetti da trasportarsi.

Essa contiene ,

Il nome del caricatore ;

Il nome e l'indirizzo di quello a cui è fatta la spedizione ;

Il nome e il domicilio del capitano ;

Il nome e la portata del bastimento ;

Il luogo della partenza e quello della destinazione.

Emuncia

Il prezzo del noleggio.

Presenta in margine le marche e i numeri degli oggetti da trasportare.

La polizza di carico può essere a ordine, al portatore, o a persona nominata.

282. Qualunque polizza di carico è fatta in quattro originali almeno :

Uno pel caricatore ;

Uno per quello a cui le mercanzie sono indirizzate ;

Uno pel capitano ;

Uno per l'armatore del bastimento.

I quattro originali sono firmati dal caricatore e dal capitano entro ventiquattr'ore dopo fatto il carico.

Il caricatore è obbligato di somministrare al capitano, nello stesso spazio di tempo le ricevute delle mercanzie caricate.

283. La polizza di carico espressa nella forma prescritta di sopra fa fede fra tutte le parti interessate nel carico, come pure fra esse e gli assicuratori.

284. In caso di diversità fra le polizze di un medesimo carico, quella che sarà presso del capitano farà fede se è riempita di mano del caricatore o di quella del suo commissionato ; e quella che è presentata dal caricatore, o da quello a cui è fatto l'indirizzo, farà fede se è riempita di mano del capitano.

285. Qualsivisia commissionato o persona a cui è fatto l'indirizzo, che avrà ricevuto le mercanzie mentovate nelle polizze di carico o nei contratti di noleggio, sarà in obbligo di darne ricevuta al capitano che glie la dimanderà, e ciò sotto pena di tutte le spese, danni ed interessi, compresi quelli di ritardo.

TITOLO VIII.

DEL NOLO.

286. Il prezzo della locazione di una nave o altro bastimento di mare è chiamato *nolo*. Vien regolato dalle convenzioni delle parti.

È comprovato dal contratto di noleggio o dalla polizza di carico.

Ha luogo per la totalità o per parte del bastimento, per un viaggio intero o per un tempo limitato, a tonnellata, a quintale, in massa, in colletta, con indicazione della portata del bastimento medesimo.

287. Se il bastimento è noleggiato in totalità, e il noleggiatore non gli dà tutto il suo carico, il capitano non può prendere altre mercanzie senza il consenso del noleggiatore.

Il noleggiatore profitta del nolo delle mercanzie che completano il carico del bastimento da lui noleggiato per intero.

288. Il noleggiatore che non ha caricato la quantità delle mercanzie portata dal contratto di noleggio, è tenuto di pagare il nolo in intero e pel carico completo a cui si è impegnato.

Se esso ne carica di più, paga il nolo dell'eccedente sul prezzo regolato dal contratto di noleggio.

Se esso però senza aver caricato cosa alcuna rompe il viaggio prima della partenza, pagherà per indennità al capitano la metà del prezzo convenuto nel contratto di noleggio per la totalità del carico che doveva fare.

Se il bastimento, ricevuta una parte del suo carico, parte senz'averne ricevuta la totalità, sarà dovuto al capitano il nolo intero.

289. Il capitano che ha dichiarato il bastimento di una portata maggiore della vera, sarà obbligato a' danni ed interessi verso il noleggiatore.

290. Non è riputato esservi errore nella dichiarazione della portata, se l'errore non eccede un quarantesimo, o se la dichiarazione è conforme al certificato dello stazatore.

291. Se il bastimento è caricato a colletta od a quintale, a tonnellata od a massa, il caricatore può ritirare le sue mercanzie prima della partenza del bastimento, pagando la metà del nolo.

Egli sopporterà le spese di carico egualmente che quelle di scarico e di ricarico delle altre mercanzie che bisognasse muovere di luogo, non che le spese del ritardo.

292. Il capitano può far mettere a terra nel luogo del carico le mercanzie trovate nel suo bastimento, se esse non gli sono state notificate, od esigerne il nolo al prezzo massimo che sarà pagato nel medesimo luogo per le mercanzie di egual natura.

293. Il caricatore che ritira le sue mercanzie durante il viaggio, è obbligato a pagare il nolo per intero, e tutte le spese di rimovimento cagionate dallo scarico. Se le mercanzie sono ritirate per causa di fatti, o di mancanze del capitano, questi è responsabile di tutte le spese.

294. Se il bastimento per fatto del noleggiatore è trattenuto o alla partenza, o pendente il viaggio, o al luogo del suo scarico, le spese del ritardo sono dovute dal medesimo. Se, essendo stato noleggiato per l'andata ed il ritorno, il bastimento fa il suo ritorno senza carico o con un carico incompleto, è dovuto al capitano il nolo intero, come pure l'interesse del ritardo.

295. Il capitano è obbligato ai danni ed interessi verso il noleggiatore, se per fatto suo il bastimento è stato trattenuto o ritardato alla partenza, pendente il viaggio, o nel luogo del suo scarico.

Questi danni ed interessi sono determinati dai periti.

296. Se il capitano è costretto a far rimpalmare il bastimento nel corso del viaggio, il noleggiatore è obbligato di aspettare o pagare il nolo per intero.

Nel caso in cui il bastimento non potesse essere rimpalmato, il capitano è obbligato a prenderne a nolo un altro. Se il capitano non ha potuto prendere a nolo un altro bastimento, il nolo non è dovuto che a proporzione del viaggio fatto.

297. Il capitano perde il suo nolo, e risponde dei danni ed interessi del noleggiatore, se questi prova che quando il bastimento ha messo alla vela, era fuori di stato di navigare.

La prova è ammissibile non ostante e contro il certificato di visita alla partenza.

298. Il nolo è dovuto per le mercanzie che il capitano è stato costretto a vendere per sovvenire al bisogno di vittovaglie, rimpalmatura ed altre necessità indispensabili del bastimento, tenendosi da lui conto del loro valore al prezzo che il rimanente, o altra simile mercanzia della stessa qualità sarà venduta al luogo dello scarico, se il bastimento è giunto a buon porto.

Se il bastimento si perde, il capitano terrà conto delle mercanzie secondo il prezzo al quale egli le avrà vendute, ritenendo egualmente il nolo notato sulle polizze di carico.

299. Se sopravviene interdizione di commercio col paese per cui il bastimento è incamminato, e che sia obbligato a ritornare col suo carico, non è dovuto al capitano che il nolo dell'andata, ancorchè il bastimento sia stato noleggiato per l'andata e pel ritorno.

300. Se il bastimento è trattenuto nel corso del suo viaggio per ordine di una potenza, non è dovuto alcun nolo pel tempo della sua detenzione, ove il bastimento sia noleggiato a mese; nè accrescimento di nolo, ove sia noleggiato a viaggio.

Gli alimenti ed i salarij dell'equipaggio, durante la detenzione del bastimento, sono riputati avarie.

301. Il capitano è pagato del nolo delle mercanzie gettate in mare per salvezza comune, in ragione di contributo.

302. Non è dovuto alcun nolo per le mercanzie perdute per naufragio o arretramento, rubate da pirati o prese da nemici.

Il capitano è obbligato a restituire il nolo che gli sarà stato anticipato, se non vi è convenzione in contrario.

303. Se il bastimento e le mercanzie sono riscattate, o se le mercanzie sono

salvate dal naufragio, il capitano è pagato del nolo sino al luogo della preda o del naufragio.

Egli è pagato del nolo intero contribuendo al riscatto, qualora conduca le mercanzie al luogo della loro destinazione.

304. La contribuzione pel riscatto si fa sul prezzo corrente delle mercanzie al luogo del loro scarico, fatta la deduzione delle spese, e sulla metà del bastimento e del nolo.

I salarij dei marinaj non entrano in contribuzione.

305. Se colui a cui si fa l'indirizzo ricusa di ricevere le mercanzie, il capitano può, coll' autorità del giudice, farne vendere l'occorrente pel pagamento del suo nolo, e far ordinare il deposito del soprappiù.

Se le mercanzie non bastassero, egli conserva il suo regresso contro il caricatore.

306. Il capitano non può ritenere le mercanzie nel suo bastimento per mancanza del pagamento del suo nolo.

Egli può nel tempo dello scarico domandarne il deposito in terza mano fino al pagamento del suo nolo.

307 Il capitano pel suo nolo ha una preferenza sulle mercanzie del suo carico, durante i quindici giorni dopo la loro consegna, se esse non sono passate in terza mano.

308. In caso di fallimento dei caricatori o reclamanti, prima che siano spirati i quindici giorni, il capitano è preferito a tutti i creditori pel pagamento del suo nolo e delle avarie che gli sono dovute.

309. In nessun caso il caricatore può dimandare diminuzione sul prezzo del nolo.

310. Il caricatore non può abbandonare pel nolo le mercanzie diminuite di prezzo, o deteriorate per loro vizio proprio, o per caso fortuito.

Se tuttavia le botti contenenti vino, olio, mele ed altri liquidi hanno talmente colato che siano vote o quasi vote, le dette botti potranno essere abbandonate pel nolo.

TITOLÒ IX.

DEI CONTRATTI DI CAMBIO MARITTIMO.

311. Il contratto di cambio marittimo è fatto avanti notajo, o con iscrizione privata.

Esso contiene,

Il capitale prestato, e la somma convenuta per l'interesse marittimo;

Gli oggetti sui quali il prestito è assicurato;

I nomi del bastimento e del capitano;

Quelli di chi dà e di chi riceve il denaro;

Se il prestito ha luogo per un viaggio;

Per qual viaggio e per qual tempo;

L'epoca del rimborso.

312. Ognuno che dà a cambio marittimo nel regno, è obbligato a far inscrivere il suo contratto nei registri della cancelleria del tribunale di commercio, dentro i dieci giorni dalla data, sotto pena di perdere il suo privilegio; e se il contratto è fatto in paese estero, egli è sottomesso alle formalità prescritte dall'articolo 234.

313. Ogni atto di prestito a cambio marittimo può esser negoziato per via di girata, s'egli è a ordine.

In questo caso la negoziazione di quest'atto ha gli stessi effetti, e produce le stesse azioni in garanzia, che quella degli altri effetti di commercio.

314. La garanzia di pagamento non si estende al profitto marittimo, a meno che non sia stato espressamente stipulato il contrario.

315. I prestiti a cambio marittimo possono essere affetti,

Al corpo e chiglia del bastimento;

Agli arredi ed attrezzi;

All'armamento e sulle vittovaglie;

Al carico;

Alla totalità di questi oggetti congiuntamente, o sopra una parte determinata di ciascuno d'essi.

316. Ogni imprestito a cambio marittimo fatto per una somma eccedente il valore degli oggetti ai quali è affetto, può essere dichiarato nullo sulla domanda del sovventore, se sia provato che vi è frode dalla parte del sovvenuto.

317. Se non vi è frode, il contratto è valido sino alla concorrenza del valore delle cose affette al prestito, secondo la stima che ne è fatta o convenuta.

Il soprappiù della somma presa a prestito è rimborsato con interessi al corso della piazza.

318. Ogni prestito a cambio marittimo sul nolo da farsi del bastimento, e sul profitto operato dalle mercanzie, è proibito.

Il sovventore in questo caso non ha diritto che al rimborso del capitale, senza alcun interesse.

319. Nessun prestito a cambio marittimo può essere fatto a marinaj e gente di mare sui loro stipendj o viaggi.

320. Il bastimento, gli arredi, gli attrezzi, l'armamento e le vittovaglie, ed anche il nolo acquistato, sono affetti per privilegio al capitale ed interesse del denaro dato a cambio marittimo sul corpo e sulla chiglia della nave.

Il carico è egualmente affetto al capitale e agli interessi del denaro dato a cambio marittimo sul carico.

Se il prestito è stato fatto sopra un oggetto particolare del bastimento o del carico, il privilegio non ha luogo che sull'oggetto, e nella proporzione della quota affetta al prestito.

321. Un prestito a cambio marittimo, fatto dal capitano nel luogo dell'abitazione dei proprietarj del bastimento, senza loro autorizzazione autentica o loro intervento all'atto, non dà azione e privilegio che sulla porzione che il capitano può avere sul bastimento e sul nolo.

322. Sono affette alle somme prese a cambio marittimo, anche nel luogo

dell'abitazione degli interessati, per *rimpalmo* e vitrovaglie, le parti e porzioni dei proprietari che non avessero somministrato il loro contingente per mettere il bastimento in buono stato dentro le ventiquattr'ore dall'intimazione che loro ne sarà fatta.

323. Le sovvenzioni fatte per l'ultimo viaggio del bastimento sono rimborsate a preferenza delle somme date per un precedente viaggio, quand'anche fosse dichiarato ch'esse sono lasciate per una continuazione o rinnovazione.

Le somme prestate durante il viaggio sono preferite alle prestate prima della partenza del bastimento; e se vi sono più prestiti fatti durante lo stesso viaggio, l'ultimo prestito sarà sempre preferito a quello che l'avrà preceduto.

424. Il sovventore a cambio marittimo sopra mercanzie caricate in un bastimento indicato nel contratto, non sucumbe alla perdita delle mercanzie; nemmeno per fortuna di mare, se esse sono state caricate sopra un altro bastimento, a meno che non sia legalmente comprovato che questo caricamento ha avuto luogo per forza maggiore.

325. Se gli effetti sui quali il prestito a cambio marittimo ha avuto luogo, sono interamente perduti, e la perdita è accaduta per caso fortuito, nel tempo e nel luogo dei rischi, la somma sovvenuta non può essere reclamata.

326. I cali, le diminuzioni e perdite che accadono per vizio proprio della cosa, ed i danni cagionati dal fatto di chi ha preso a cambio marittimo, non sono a carico del sovventore.

327. In caso di naufragio, il pagamento delle somme prese a cambio marittimo è ridotto al valore degli effetti salvati e affetti al contratto, fatta però la deduzione delle spese di ricuperazione.

328. Se il tempo dei rischi non è determinato dal contratto, esso corre, riguardo al bastimento, agli attrezzi, utensili, armamento e vitrovaglie, dal giorno che il bastimento ha fatto vela, sino al giorno in cui esso è ancorato o ha dato fondo nel porto del luogo della sua destinazione.

Riguardo alle mercanzie, il tempo dei rischi corre dal giorno ch'esse sono state caricate sul bastimento o nelle barche per recarvele, sino al giorno in cui esse sono consegnate a terra.

329. Colui che prende danaro a cambio marittimo sopra mercanzie, non è liberato per la perdita del bastimento e del carico, se non giustifica che vi erano per conto suo degli effetti sino alla concorrenza della somma presa a cambio.

330. I sovventori a cambio marittimo contribuiscono alle avarie comuni in dis-carico dei sovvenuti.

Le avarie semplici sono pure a carico dei sovventori, se non vi è convenzione contraria.

331. Se v'è cambio marittimo ed assicurazione sullo stesso bastimento, o sullo stesso carico, il prodotto degli effetti recuperati dal naufragio è diviso fra il sovventore a cambio marittimo pel suo capitale solamente, e l'assicuratore per le somme assicurate, a proporzione del loro interesse rispettivo, senza pregiudizio dei privilegi stabiliti all'articolo 191.

TITOLO X.

DELLE ASSICURAZIONI.

SEZIONE PRIMA.

Del Contratto di assicurazione, della sua forma e del suo oggetto.

332. Il contratto di assicurazione è redatto in iscritto.

È datato col giorno in cui è sottoscritto.

Vi è enunciato, se è prima o dopo mezzo giorno.

Può esser fatto per iscrittura privata.

Non può contenere alcuno spazio in bianco.

Si esprime in esso,

Il nome e il domicilio di quello che fa assicurare, la sua qualità di proprietario o di commissionato;

Il nome e la designazione del bastimento;

Il nome del capitano;

Il luogo dove le mercanzie sono state, o devono essere caricate;

Il porto da cui questo bastimento ha dovuto e deve partire;

I porti o le rade ove deve caricare o scaricare;

I porti o le rade ove debb'entrare;

La natura e il valore o la stima delle mercanzie e cose che si fanno assicurare;

I tempi nei quali i rischi devono cominciare e finire;

La somma assicurata;

Il premio o il costo dell'assicurazione;

La sottomissione delle parti ad arbitri, in caso di controversia, s'essa è stata convenuta;

E generalmente tutte le altre condizioni nelle quali le parti hanno convenuto.

333. La stessa polizza può contenere più assicurazioni, tanto riguardo alle mercanzie ed al quantitativo del premio, quanto riguardo ai differenti assicuratori.

334. L'assicurazione può avere per oggetto il corpo e la chiglia del bastimento voto o carico, armato o non armato, solo od accompagnato;

Gli arredi ed attrezzi;

Gli armamenti;

Le vittovaglie;

Le somme date a cambio marittimo

Le mercanzie di carico ed ogni altra cosa o valore, suscettibile di stima a denaro, soggetta a rischio della navigazione.

335. L'assicurazione può essere fatta sul totale, o sopra parte dei detti oggetti, unitamente o separatamente.

Può esser fatta in tempo di pace o in tempo di guerra; prima o durante il viaggio della nave.

Può esser fatta per l'andata e pel ritorno, o solamente per l'uno o per l'altra; pel viaggio intero o per un tempo limitato.

Per tutti i viaggi e trasporti per mare, fiumi e canali navigabili.

336. In caso di frode nella valutazione degli effetti assicurati, ed in caso di supposizione o di falsificazione, l'assicuratore può far procedere alla verificaione e stima degli oggetti, senza pregiudizio di ogni altra istanza, sia civile, sia criminale.

337. I carichi fatti negli scali del Levante, nelle coste dell'Africa ed altre parti del mondo, per l'Europa, possono essere assicurati su qualsisia bastimento, senza indicazione di esso, nè del capitano.

Le mercanzie stesse possono in questo caso venir assicurate, senza indicare la loro natura e specie.

Ma la polizza debbe indicare quegli a cui la spedizione è fatta, o a cui debbe essere consegnata la mercanzia, se non vi è convenzione contraria nella polizza d'assicurazione.

338. Ogni effetto il cui prezzo è stipulato nel contratto in moneta straniera, è valutato al prezzo che la moneta stipulata vale in moneta del regno, secondo il corso all'epoca della firma della polizza.

339. Se il valore delle mercanzie non è fissato nel contratto, può essere giustificato dalle fatture o dai libri: in mancanza di che, se ne fa la valutazione secondo il prezzo corrente al tempo ed al luogo del carico, compresi tutti i diritti pagati e le spese fatte sino a bordo.

340. Se l'assicurazione è fatta sul ritorno da un paese ove il commercio non si fa che per concaambio, e se la valutazione delle mercanzie non è fatta nella polizza, essa sarà regolata secondo il valore delle merci date in cambio, uenendosi le spese di trasporto.

341. Se il contratto di assicurazione non regola il tempo dei rischi, essi cominciano e finiscono nel termine stabilito dall'articolo 328 pei contratti di cambio marittimo.

342. L'assicuratore può far riassicurare da altri gli effetti che ha assicurati.

L'assicurato può far assicurare il costo dell'assicurazione.

Il premio della riassicurazione può essere minore o più forte di quello dell'assicurazione.

343. L'aumento di premio che sarà stato stipulato in tempo di pace pel tempo di guerra che potesse sopravvenire, e la cui quantità non fosse stata fissata dai contratti d'assicurazione, è regolato dai tribunali, avuto riguardo ai rischi, alle circostanze ed alle stipulazioni di ciascuna polizza d'assicurazione.

344. In caso di perdita delle mercanzie assicurate e caricate per conto del capitano sul bastimento che comanda, egli è tenuto di giustificare agli assicuratori la compra delle mercanzie, e di somministrare una polizza di carico firmata da due dei principali dell'equipaggio.

345. Qualunque persona dell'equipaggio, ed ogni passeggero che porti da

stranieri paesi delle mercanzie assicurate nel regno, è obbligato di lasciare una polizza di carico nei luoghi ove si effettua il carico, in mano del console italiano, e in mancanza, in mano di un distinto negoziante nazionale, o del magistrato locale.

346. Se l'assicuratore fallisce allorché il rischio non è ancora terminato, l'assicurato può chiedere cauzione o scioglimento del contratto.

L'assicuratore ha lo stesso diritto in caso di fallimento dell'assicurato.

347. Il contratto di assicurazione è nullo se ha per oggetto,

Il nolo delle mercanzie esistenti a bordo del bastimento;

Il profitto sperabile dalle mercanzie;

Gli stipendj della gente di mare;

Le somme prese a cambio marittimo;

C'interessi marittimi delle somme date a cambio marittimo.

348. Qualunque reticenza, qualunque falsa dichiarazione per parte dell'assicurato, qualunque differenza tra il contratto di assicurazione e la polizza di carico, che diminuissero l'idea del rischio o ne cangiassero il soggetto, rendono nulla l'assicurazione.

L'assicurazione è nulla anche nel caso in cui la reticenza, la falsa dichiarazione o la differenza non avessero influito sul danno o sulla perdita dell'oggetto assicurato.

SEZIONE II.

Degli Obblighi dell'assicuratore e dell'assicurato.

349. Se il viaggio è rotto prima della partenza del bastimento, anche per fatto dell'assicurato, l'assicurazione è annullata: l'assicuratore riceve a titolo d'indennizzazione il mezzo per cento della somma assicurata.

350. Sono a rischio degli assicuratori tutte le perdite e i danni che arrivano agli oggetti assicurati per cagione di tempesta, naufragio, arrenamento, urto fortuito, cangiamenti forzati di cammino, di viaggio o di bastimento, per getto, fuoco, preda, saccheggio, arresto, per ordine di potenza, dichiarazione di guerra, rappresaglie, ed in generale per tutti gli altri accidenti di mare.

351. Ogni cangiamento di cammino, di viaggio o di bastimento, e tutte le

perdite e i danni provenienti dal fatto dell'assicurato, non sono a carico dell'assicuratore; anzi questi ha guadagnato il premio, se ha cominciato a correre i rischi.

352. I cali, le diminuzioni e perdite che provengono dal difetto inerente alla cosa, e i danni cagionati dal fatto e dalla colpa dei proprietarj, noleggiatori o caricatori, non sono a peso degli assicuratori.

353. L'assicuratore non è responsabile delle prevaricazioni e colpe del capitano e dell'equipaggio, conosciute sotto l'espressione di *baratteria del patrone*, se non vi è convenzione in contrario.

354. L'assicuratore non è tenuto alle spese di pilotaggio, rimorchio, nè di alcuna specie di dazj imposti sul bastimento e sulle mercanzie.

355. Saranno indicate nella polizza le mercanzie soggette per loro natura a deterioramento particolare o diminuzione, come sarebbero i grani o i sali, o le mercanzie suscettibili di scolo: in mancanza dell'indicazione, gli assicuratori non risponderanno dei danni o perdite che potessero avvenire a queste stesse derrate, se però non si dà il caso che

l'assicurato abbia ignorato la natura del carico al tempo della sottoscrizione della polizza.

356. Se l'assicurazione ha per oggetto delle mercanzie per l'andata e il ritorno, e se giunto il bastimento alla prima sua destinazione, non si fa alcun carico in ritorno, o se il carico in ritorno non è completo, l'assicuratore riceve soltanto i due terzi proporzionali del premio convenuto, ove non vi sia stipulazione in contrario.

357. Un contratto d'assicurazione o di riassicurazione, stabilito per una somma eccedente il valore degli effetti caricati, è nullo riguardo al solo assicurato, se si prova che vi è dolo o frode per parte sua.

358. Se non vi è dolo nè frode, il contratto è valido sino alla concorrenza del valore degli effetti caricati, secondo la valutazione fatta o convenuta.

In caso di perdita, gli assicuratori sono in obbligo di contribuire, ciascuno in proporzione delle somme da essi assicurate.

Essi non ricevono il premio della somma eccedente il valore, ma soltanto l'indennizzazione del mezzo per cento

359. Se sullo stesso carico vi sono diversi contratti d'assicurazione fatti senza frode, e se il primo contratto assicura il valore intero delle merci caricate, questo solo avrà il suo effetto.

Gli assicuratori che hanno firmato i contratti susseguenti, sono liberati; essi non ricevono che il mezzo per cento della somma assicurata.

Se il valore intero degli effetti caricati non è stato assicurato dal primo contratto, gli assicuratori che hanno firmato i contratti susseguenti, rispondono dell'eccedente, secondo l'ordine di data dei contratti.

360. Se vi sono degli effetti caricati per l'ammontare delle somme assicurate, in caso di perdita di una parte, essa sarà pagata da tutti gli assicuratori di questi effetti a proporzione del loro interesse.

361. Se l'assicurazione è divisa sopra merci che devono essere caricate sopra più bastimenti indicati con enunciazione della somma assicurata sopra ciascuno, e se il carico intero è messo sopra di un solo bastimento, o sopra un numero di bastimenti minore dell'indicato nel contratto, l'assicuratore non è tenuto

che della somma che ha assicurata sulla nave o sui bastimenti che hanno ricevuto il carico, non ostante la perdita di tutti i bastimenti indicati; e riceverà nulladimeno il mezzo per cento delle somme, le di cui assicurazioni si trovano annullate.

362. Se il capitano ha la libertà di entrare in diversi porti per completare o concambiare il suo carico, l'assicuratore non corre i rischi degli effetti assicurati che quando sono a bordo, ove non vi sia convenzione in contrario.

363. Se l'assicurazione è fatta per un tempo determinato, l'assicuratore è liberato dopo spirato questo tempo, e l'assicurato può fare assicurare i nuovi rischi.

364. L'assicuratore è liberato dai rischi, ed ha guadagnato il premio, se l'assicurato manda la nave in un luogo più lontano di quello ch'è indicato dal contratto, quantunque per la stessa strada.

L'assicurazione ha il suo pieno effetto, se il viaggio è abbreviato.

365. Ogni assicurazione fatta dopo la perdita o l'arrivo degli oggetti assicurati è nulla, qualora vi sia presunzione che, prima della firma del contratto,

116

LIB. II, TIT. X.

L'assicurato ha potuto essere informato della perdita, o l'assicuratore dell'arrivo degli oggetti assicurati.

366. La presunzione esiste, se facendo il computo di tre quarti di miriametro (quattro miglia e mezzo comuni) per ora, senza pregiudizio delle altre prove, è riconosciuto che dal luogo dell'arrivo o della perdita della nave, oppure dal luogo donde la prima notizia è giunta, questa ha potuto essere portata prima della firma del contratto nel luogo in cui esso contratto d'assicurazione si è stipulato.

367. Tuttavia se l'assicurazione è fatta su buone o cattive nuove, la presunzione mentovata negli articoli precedenti non è ammessa.

Il contratto non è annullato che sulla prova che l'assicurato conosceva la perdita, o l'assicuratore l'arrivo del bastimento, prima della firma del contratto.

368. In caso di prova contro l'assicurato, questi paga all'assicuratore un doppio premio.

In caso di prova contro l'assicuratore, questi paga all'assicurato una somma doppia del premio stabilito.

Quelli di essi, contro di cui la prova è fatta, è convenuto in via correzionale.

SEZIONE III.

Dell'Abbandono.

369. L'abbandono degli oggetti assicurati può esser fatto,
 In caso di preda;
 Di naufragio;
 D'arrenamento con rottura;
 D'innavigabilità per sinistro di mare;
 In caso d'arresto per parte di potenza straniera;

In caso di perdita o deterioramento degli effetti assicurati, se il deterioramento o la perdita ammonta almeno ai tre quarti del valore della cosa.

Può aver luogo in caso di arresto per parte del Governo, dopo il viaggio incominciato.

370. Non può essere fatto l'abbandono prima che il viaggio sia incominciato.

371. Tutti gli altri danni sono riputati avarie, e si regolano tra gli assicuratori e gli assicurati a norma delle loro convenzioni.

372. L'abbandono degli oggetti assicurati non può essere parziale, nè condizionato.

Non si estende che agli effetti che sono l'oggetto dell'assicurazione e del rischio.

373. L'abbandono debb' essere fatto agli assicuratori nel termine di sei mesi a cominciare dal giorno della ricevuta notizia della perdita accaduta nei porti o nelle coste dell'Europa, o su quelle di Asia e d'Africa nel Mediterraneo: oppure, in caso di preda, dal giorno della ricevuta notizia della condotta del bastimento in uno de' porti o luoghi situati nelle coste qui sopra mentovate.

Nel termine di un anno, dopo la ricevuta della notizia o della perdita accaduta, o della preda condotta alle coste delle Indie occidentali, alle isole Azore, alle Canarie, a Madera ed altre isole e coste occidentali d'Africa, ed orientali d'America.

Nel termine di due anni, dopo la notizia delle perdite accadute o delle prede condotte in tutte le altre parti del mondo.

Trascorsi tali termini, gli assicurati non potranno più essere ammessi a fare l'abbandono.

374. Nel caso in cui l'abbandono può essere fatto, e in quello di ogni altro

accidente a rischio degli assicuratori, l'assicurato è in obbligo di notificare all'assicuratore gli avvisi che ha ricevuti.

La notificazione debb' essere fatta entro tre giorni dalla ricevuta degli avvisi.

375. Se spirato un anno, computabile dal giorno della partenza del bastimento, o dal giorno al quale si riferiscono le ultime notizie ricevute per viaggi ordinarij,

E dopo due anni, per viaggi di lungo corso,

L'assicurato dichiara non aver ricevuto alcuna notizia del suo bastimento; egli può fare l'abbandono all'assicuratore, e chiedere il pagamento dell'assicurazione, senza che vi sia bisogno dell'attestato della perdita.

Spirato l'anno o i due anni, l'assicurato ha per agire i termini stabiliti dall'articolo 373.

376. Nel caso di un'assicurazione a tempo limitato, spirati i termini stabiliti, come sopra, per viaggi ordinarij e per quelli di lungo corso, la perdita del bastimento si presume accaduta nel tempo dell'assicurazione.

377. Sono riputati viaggi di lungo corso quelli che s'intraprendono alle Indie orientali ed occidentali, al mare Pacifico, al Canada, a Terra Nuova, alla Groenlandia ed alle altre coste ed isole dell'America meridionale e settentrionale, alle Azore, alle Canarie, a Madera, ed in tutte le coste e paesi situati sull'Oceano al di là degli stretti di Gibilterra e del Sund.

378. L'assicurato può, colla notificazione mentovata all'articolo 374, o fare l'abbandono con intimazione all'assicuratore di pagare la somma assicurata nel termine fissato dal contratto, o riservarsi di fare l'abbandono nei termini fissati dalla legge.

379. L'assicurato è in obbligo nel fare l'abbandono, di dichiarare tutte le assicurazioni che ha fatte o fatte fare, comprese quelle che ha ordinate, ed il danaro che ha preso a cambio marittimo, sia sul bastimento, sia sulle mercanzie; in mancanza di che, il termine del pagamento che deve incominciare a computarsi dal giorno dell'abbandono, sarà sospeso sino al giorno in cui farà notificare la detta dichiarazione, senza che ne risulti alcuna proroga del termine stabilito per fare l'atto d'abbandono.

380. In caso di dichiarazione fraudolenta, l'assicurato è privato degli effetti dell'assicurazione, ed obbligato a pagare le somme prese a cambio, non ostante la perdita o la preda del bastimento.

381. In caso di naufragio o di arrenamento con rottura, l'assicurato deve, senza pregiudizio dell'abbandono da farsi a tempo e luogo, procurare la ricuperazione degli effetti naufragati.

Sulla sua asserzione giurata, le spese di ricuperazione gli son accordate sin alla concorrenza del valor degli effetti recuperati.

382. Se l'epoca del pagamento non è fissata dal contratto, l'assicuratore è in obbligo di pagare l'assicurazione tre mesi dopo la notificazione dell'abbandono.

383. Gli atti giustificativi del carico e della perdita sono notificati all'assicuratore prima che possa essere convenuto pel pagamento delle somme assicurate.

384. L'assicuratore è ammesso alla prova dei fatti contrarj a quelli che sono contenuti negli attestati.

L'ammissione alla prova non sospende la condanna dell'assicuratore al pagamento provvisorio della somma assicurata coll'obbligo dell'assicurato di dare cauzione.

L'obbligo della cauzione è estinto, spirati quattro anni, se non v'interverranno istanze giudiziali.

385. Notificato ed accettato, o giudicato valido l'abbandono, gli effetti assicurati appartengono all'assicuratore a computare dall'epoca dell'abbandono.

L'assicuratore non può, sotto pretesto di ritorno del bastimento, dispensarsi dal pagare la somma assicurata.

386. Il nolo delle mercanzie salvate, quando anche fosse stato pagato anticipatamente, fa parte della rinuncia del bastimento, ed appartiene egualmente all'assicuratore, senza pregiudizio dei diritti dei sovventori a cambio marittimo, di quelli de' marinaj pel loro salario, e delle spese fatte durante il viaggio.

387. In caso d'arresto per parte di una potenza, l'assicurato è in obbligo di fare la notificazione dell'abbandono all'assicuratore entro tre giorni dalla notizia ricevuta.

L'abbandono degli oggetti arrestati non può esser fatto che dopo lo spazio di sei mesi dalla notificazione, se l'arresto ha avuto luogo nei mari d'Europa, nel Mediterraneo o nel Baltico;

E dopo il termine di un anno, se l'arresto ha avuto luogo in paese più lontano,

Tali termini non corrono che dal giorno della notificazione dell'arresto.

Nel caso in cui le mercanzie arrestate fossero soggette a deperimento, i termini qui sopra mentovati sono ridotti ad un mese e mezzo nel primo caso, e a tre mesi nel secondo.

388. Nel corso dei termini fissati nell'articolo precedente gli assicurati sono obbligati di fare tutte le diligenze che possono dipendere da essi, a fine di ottenere la liberazione degli effetti arrestati.

Potranno dal canto loro gli assicuratori, o di concerto cogli assicurati, o separatamente, agire allo stesso fine.

389. L'abbandono a titolo d'innavigabilità non può esser fatto, se il bastimento arrenato può essere levato, riparato o messo in istato di continuare il viaggio pel luogo della sua destinazione.

In questo caso l'assicurato conserva il suo regresso contro gli assicuratori per le spese ed avarie cagionate dall'arrenamento.

390. Se il bastimento è stato dichiarato inabile a navigare, l'assicurato sul carico è tenuto di farne la notificazione nel termine di tre giorni dalla notizia ricevuta.

391. Il capitano è in obbligo, in questo caso, di fare ogni diligenza per procurarsi un altro bastimento ad effetto di trasportare le mercanzie al luogo della loro destinazione.

392. L'assicuratore corre i rischi delle mercanzie caricate su di un altro bastimento, nel caso previsto dall'articolo precedente, sino al loro arrivo e scarico.

393. L'assicuratore è tenuto inoltre per le avarie, spese di scarico, magazzino, rimbargo, dell'eccedente del nolo e di tutte le altre spese che saranno fatte per salvare le mercanzie, sino alla concorrenza della somma assicurata.

394. Se nei termini ordinati dall'articolo 387 il capitano non ha potuto trovare bastimento per caricare di nuovo le mercanzie, e condurle al luogo della loro destinazione, l'assicurato può farne l'abbandono.

395. In caso di preda, se l'assicurato non ha potuto darne avviso all'assicuratore, può riscattare gli effetti senza aspettare il suo ordine.

L'assicurato è in obbligo di notificare all'assicuratore la transazione che avrà fatto, tosto che ne abbia i mezzi,

396. L'assicuratore ha la scelta di prendere la transazione per conto proprio o di rinunziarvi; egli è tenuto di notificare la sua scelta all'assicurato nelle ventiquattr'ore che vengono appresso alla notificazione della transazione.

Se dichiara prendere la transazione a suo profitto, è tenuto di contribuire senza dilazione al pagamento del riscatto nei termini della convenzione, ed a proporzione del suo interesse, e continua a correre i rischi del viaggio in conformità del contratto di assicurazione.

Se dichiara rinunziare al profitto della transazione, è tenuto al pagamento della somma assicurata, senza poter nulla pretendere degli effetti riscattati.

Quando l'assicuratore non ha notificato la sua scelta nel termine suddetto, si reputa che abbia rinunziato al beneficio della transazione.

TITOLO XI.

DELLE AVARIE.

397. Ogni spesa straordinaria fatta pel bastimento e per le mercanzie unitamente o separatamente;

Qualunque danno che accade ai bastimenti ed alle mercanzie dopo il loro carico e partenza, sino al loro ritorno e scarico,

Sono riputate avarie.

398. In mancanza di convenzioni speciali fra tutte le parti, le avarie furono regolate in conformità delle disposizioni seguenti.

399. Le avarie sono di due classi: avarie grosse o comuni, e avarie semplici o particolari.

400. Sono avarie comuni,

1.° Gli effetti dati per transazione, ed a titolo di riscatto del bastimento e delle mercanzie;

2.° Quelli che sono gettati in mare;

3.° Le gomene, o gli alberi rotti o tagliati;

4.° Le ancore ed altri effetti abbandonati per la salvezza comune;

5.° I danni cagionati dal getto alle mercanzie rimaste nel bastimento;

6.° La cura ed il nutrimento dei marinaj feriti in difesa del bastimento, il salario ed il nutrimento de' marinaj durante la detenzione, quando il bastimento è stato arrestato in viaggio per ordine di una potenza; e durante il

tempo delle riparazioni dei danni volontariamente sofferti per la salvezza comune, se il bastimento è noleggiato a mese;

7.° Le spese di scarico per alleggerire il bastimento e per entrare in un seno o in un fiume, quando il bastimento è costretto a farlo per cagione di tempesta o d'inseguimento per parte del nemico;

8.° Le spese fatte per rimettere a galla il bastimento arrenato, coll'intenzione di schivarne la perdita o la preda;

E in generale i danni sofferti volontariamente, e le spese fatte in seguito di deliberazioni motivate per bene e salvezza comune del bastimento, e delle mercanzie, dopo il loro carico e partenza, sino al loro ritorno e scarico.

401. Le avarie comuni sono a carico delle mercanzie e della metà del bastimento, e del nolo, a proporzione del valore.

402. Il prezzo delle mercanzie è stabilito secondo il loro valore nel luogo dello scarico

403. Sono avarie particolari,

1. Il danno accaduto alle mercanzie per loro vizio proprio, per tempesta, preda, naufragio o arrenamento;

2.º Le spese fatte per salvarle;

3.º La perdita delle gomene, ancore, vele, alberi, corde, cagionata da tempesta o da altro sinistro di mare;

Le spese risultanti da qualunque approdamento cagionato, sia dalla perdita fortuita di questi oggetti, sia dal bisogno di approvvigionamento, sia dal motivo di riparare il bastimento che fa acqua;

4.º Il nutrimento ed il salario de' marinaj nel corso della detenzione, quando il bastimento è arrestato in viaggio per ordine di una potenza, e nel tempo delle riparazioni che si è in obbligo di fare, se il bastimento è noleggiato a viaggio;

5.º Il nutrimento ed il salario dei marinaj nel corso della quarantena, se il bastimento è noleggiato a viaggio o a mese;

E in generale le spese fatte, ed il danno sofferto dal bastimento solo, o dalle mercanzie sole dopo il loro carico e partenza sino al loro ritorno e scarico.

404. Le avarie particolari sono sopportate e pagate dal proprietario della cosa che ha sofferto il danno, o cagionata la spesa.

405. I danni accaduti alle mercanzie per aver mancato il capitano di chiudere i

boccaporti, ancorare il bastimento, somministrare dei buoni cavi, e per tutti gli altri accidenti che provengono dalla negligenza del capitano o dell'equipaggio, sono egualmente avarie particolari sopportate dal proprietario delle mercanzie, ma per le quali egli ha il suo regresso contro il capitano, il bastimento ed il nolo.

406. Le spese del pilotaggio e rimorchio per entrare nei seni o ne' fiumi, o per sortirne, i diritti di congedo, visite, rapporti tonnello, segnali, ancoraggio ed altri diritti di navigazione, non sono avarie, ma sono semplici spese a carico del bastimento.

407. In caso di urto di bastimenti, se l'avvenimento è stato puramente fortuito, il danno è sopportato da quello dei bastimenti che lo ha sofferto, senza che vi sia luogo ad alcuna ripetizione.

Se l'urto è accaduto per mancanza d'uno dei capitani, il danno è a carico di colui che lo ha cagionato.

Se v'è dubbio sui motivi dell'urto, il danno è ripartito a spese comuni, e per porzione uguale dai bastimenti che lo hanno cagionato e sofferto.

In questi due ultimi casi la stima del danno è fatta dai periti.

408. Una domanda per avaria non è ammissibile, se l'avaria comune non eccede l'uno per cento del valore cumulato del bastimento e delle mercanzie, e se l'avaria particolare non eccede pure l'uno per cento del valore della cosa danneggiata.

409. La clausola *franco d'avarie* libera gli assicuratori da ogni avaria, sia comune, sia particolare, eccettuati i casi che danno luogo all'abbandono, ed in questi casi gli assicurati hanno la scelta tra l'abbandono e l'esercizio dell'azione di avaria.

TITOLÒ XII.

DEL GETTO E DEL CONTRIBUTO.

410. Se per motivo di tempesta o per inseguimento del nemico, il capitano si crede in obbligo, per la salvezza del bastimento, di gettare in mare una parte del suo carico, di tagliare i suoi alberi, o di abbandonare le sue ancore, prende il parere degli interessati al carico, che si trovassero nella nave, e dei principali dell'equipaggio.

Se v'è diversità di parere, quello del capitano e dei principali dell'equipaggio è adottato.

411. Le cose meno necessarie, le più pesanti e di minor prezzo sono gettate le prime, ed in seguito le mercanzie del primo ponte a scelta del capitano, e col parere dei principali dell'equipaggio.

412. Il capitano è in obbligo di redigere in iscritto la deliberazione, tosto che può avere il mezzo di farlo.

La deliberazione esprime,

I motivi che hanno determinato il getto;

Gli oggetti gettati o danneggiati.

Presenta la firma dei deliberanti, o i motivi del loro rifiuto di firmare.

Essa è trascritta sul registro.

413. Al primo porto in cui il bastimento approderà, il capitano è in obbligo nelle ventiquattr'ore dal suo arrivo di confermare i fatti contenuti nella deliberazione trascritta sul registro.

414. Lo stato delle perdite e dei danni è fatto nel luogo dello scarico del bastimento, a diligenza del capitano e per mezzo dei periti.

I periti sono nominati dal tribunale di commercio, se lo scarico si fa in un porto del regno.

Nei luoghi ove non è tribunale di commercio, i periti sono nominati dal giudice di pace.

Sono nominati dal console d'Italia, ed in mancanza sua dal magistrato del luogo, se lo scarico si fa in un porto straniero.

I periti prestano il loro giuramento prima di operare.

415. Le mercanzie gettate sono stimate secondo il prezzo corrente nel luogo dello scarico; la loro qualità è comprovata dalla presentazione delle polizze di carico, e delle fatture, se ve ne sono.

416. I periti nominati in virtù dell'articolo antecedente, fanno la ripartizione delle perdite e dei danni.

La ripartizione è resa esecutoria colla omologazione del tribunale.

Nei porti stranieri, la ripartizione è resa esecutoria dal console italiano, o, in mancanza sua, da qualunque tribunale competente del luogo.

417. La ripartizione pel pagamento delle perdite e danni è fatta su gli effetti gettati e salvati, e sulla metà del bastimento e del nolo, a proporzione del loro valore nel luogo dello scarico.

418. Se la qualità delle mercanzie nella polizza di carico è stata simulata, e se esse si trovano di un maggior valore, in caso di ricuperazione, contribuiscono secondo la loro stima.

Sono pagate in ragione della qualità indicata dalla polizza di carico, se sono perdute.

Se le mercanzie dichiarate sono di una qualità inferiore a quella ch'è indicata dalla polizza di carico, esse contribuiscono in ragione della qualità indicata dalla stessa polizza, ove le medesime sieno salvate.

Sono pagate secondo il loro valore, se sono gettate o danneggiate.

419. Le munizioni da guerra e da bocca, ed i bagagli delle persone dell'equipaggio non contribuiscono al getto; il valore di tali oggetti che saranno stati gettati si pagano per via di contribuzione su tutti gli altri effetti.

420. Gli effetti, di cui non vi è polizza di carico o dichiarazione del capitano, non sono pagati se sono gettati; contribuiscono però se sono salvati.

421. Gli effetti caricati sulla coperta del bastimento, contribuiscono se sono salvati.

Se vengono gettati o danneggiati pel getto, il proprietario non è ammesso a formare una domanda in contributo: non può esercitare il suo regresso che contro il capitano.

422. Non vi è luogo a contribuzione per ragione del danno accaduto al bastimento, che nel caso in cui il danno sia stato fatto per facilitare il getto.

423. Se il getto non salva il bastimento, non vi è luogo ad alcuna contribuzione.

Le mercanzie salvate non sono soggette al pagamento ed all'indennizzazione di quelle che sono gettate o danneggiate.

424. Se il getto salva il bastimento, e se il bastimento, continuando il suo viaggio, viene a perdersi, gli effetti salvati contribuiscono al getto secondo il loro valore nello stato in cui si trovano, fatta deduzione delle spese di ricuperazione.

425. Gli effetti gettati non contribuiscono in alcun caso al pagamento dei danni accaduti dopo il getto alle mercanzie salvate.

Le mercanzie non contribuiscono al pagamento del bastimento perduto o ridotto allo stato di non poter più navigare.

426. Se in virtù di una deliberazione il bastimento è stato aperto per estrarne le mercanzie, esse contribuiscono alla riparazione del danno cagionato al bastimento.

427. In caso di perdita delle mercanzie messe nelle barche per alleggerire il bastimento entrante in un porto o in un fiume, la ripartizione ne è fatta sul bastimento ed il suo carico per intero.

Se il bastimento perisce col resto del suo carico, non viene fatta alcuna ripartizione sulle mercanzie messe sugli scaffi, ancorchè esse arrivino a buon porto.

428. In tutt'i casi qui sopra espressi il capitano e l'equipaggio sono privilegiati sulle mercanzie o prezzo che ne proviene per l'ammontare della contribuzione.

429. Se dopo la ripartizione gli effetti gettati sono ricuperati dai proprietari, questi sono tenuti di restituire al capitano ed agl'interessati quanto hanno ricevuto nella contribuzione, dedotti i danni cagionati dal getto e dalle spese di ricuperazione.

TITOLO XIII.

DELLA PRESCRIZIONE.

430. Il capitano non può acquistare la proprietà del bastimento col mezzo di prescrizione.

431. L'azione di abbandono è prescritta nei termini espressi dall'articolo 373.

432. Ogni azione proveniente da un contratto di cambio marittimo; o da una polizza di assicurazione, è prescritta dopo cinque anni, a computare dalla data del contratto.

433. Sono prescritte,

Tutte le azioni di pagamento per nolo di bastimento, salarij e stipendj degli ufficiali, marinaj ed altre persone dell'equipaggio, un anno dopo terminato il viaggio;

Per alimento somministrato ai marinaj per ordine del capitano, un anno dopo la consegna;

Per somministrazioni di legname ed altre cose necessarie alle costruzioni, equipaggiamenti e vittovaglie del bastimento. un anno dopo che tali somministrazioni sono state fatte;

Per salarij di artisti, e per opere fatte, un anno dopo la ricevuta dei lavori;

Ogni domanda di consegna di mercanzie, un anno dopo l'arrivo del bastimento.

434. La prescrizione non può aver luogo se vi è cedola, obbligazione, approvazione di conto o interpellazione giudiziaria.

TITOLO XIV.

MOTIVI D' INAMISSIBILITÀ DI AZIONE.

435. Non sono ammissibili,

Le azioni, qualunque sieno, contro il capitano e gli assicuratori, per danno accaduto alla mercanzia, se essa è stata ricevuta senza protesta;

Le azioni, qualunque sieno, contro il noleggiatore per avarie, se il capitano ha consegnate le mercanzie, e ricevuto il suo nolo senza avere protestato;

Le azioni, qualunque sieno, per indennità e per danni cagionati dall'urto di bastimenti in un luogo in cui il capitano ha potuto agire, se egli non ha fatto reclamo.

436. Queste proteste e reclami sono nulli, se non sono fatti e notificati dentro le ventiquattr'ore, e se, dentro il mese dalla loro data, essi non sono seguiti da una domanda in giudizio.

LIBRO III.
DEI FALLIMENTI
E DELLE BANCAROTTE

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 437. **O**gni commerciante che cessa di fare i suoi pagamenti, è nello stato di fallimento.

438. Ogni commerciante fallito che si trovi in uno dei casi di colpa grave o di frode, preveduti dalla presente legge, è nello stato di *bancarotta*.

439. Vi sono due specie di *bancarotta*:

La *bancarotta* semplice che sarà giudicata dai tribunali correzionali:

La *bancarotta* fraudolenta che sarà giudicata dalle corti di giustizia criminale.

TITOLO PRIMO.

DEL FALLIMENTO.

CAPITOLO PRIMO.

Dell'Apertura del fallimento.

440. Ogni fallito, ne' tre giorni dalla cessazione dei pagamenti, sarà in obbligo di farne la dichiarazione alla cancelleria del tribunale di commercio: il giorno in cui avrà cessato di fare i suoi pagamenti sarà compreso nei tre giorni.

In caso di fallimento di una società in nome collettivo, la dichiarazione del fallito conterrà il nome e l'indicazione del domicilio di ciascun dei soci solidali.

441. L'apertura del fallimento è dichiarata dal tribunale di commercio; la sua epoca è fissata, sia dall'occultarsi che fa il debitore, sia dal chiudere i suoi magazzini, sia dalla data di qualunque atto che comprovi il rifiuto di saldare o di pagare obbligazioni di commercio.

Tutti gli atti però qui sopra mentovati non comproveranno l'apertura del fallimento se non allorquando vi sarà cessazione di pagamento o dichiarazione del fallito.

442. Il fallito, a contare dal giorno del fallimento, è spogliato del diritto dell'amministrazione di tutti i suoi beni.

443. Nessuno può acquistare privilegio nè ipoteca sopra i beni del fallito nei dieci giorni che precedono l'apertura del fallimento.

444. Qualsivoglia atto traslativo di proprietà di beni stabili, fatto dal fallito a titolo gratuito nei dieci giorni che precedono l'apertura del fallimento, è nullo e senza effetto relativamente alla massa dei creditori.

Qualsivoglia atto dello stesso genere a titolo oneroso, può essere annullato sulla domanda dei creditori, quando sembri ai giudici che esso presenti dei caratteri di frode.

445. Qualsivoglia atto od impegno per fatto di commercio contratto dal debitore nei dieci giorni che precedono l'apertura del fallimento, si presume fraudolento dalla parte del fallito, ed è nullo allorchando è provato che vi è frode dalla parte degli altri contraenti.

446. Qualsivoglia somma pagata nei dieci giorni che precedono l'apertura del fallimento per debiti commerciali non scaduti, è restituita.

447. Qualunque atto o pagamento fatto in frode dei creditori è nullo.

448. L'apertura del fallimento rende esigibili i debiti passivi non scaduti, riguardo agl'impegni di commercio, pei quali il fallito si troverà essere uno degli obbligati; gli altri obbligati poi non saranno tenuti, se non a dar cauzione pel pagamento alla scadenza; quando non vogliano pagare immediatamente.

C A P I T O L O II.

Dell' Apposizione dei sigilli.

449. Tosto che il tribunale di commercio avrà cognizione del fallimento, sia per la dichiarazione del fallito, sia per la richiesta di qualche creditore, sia per la notorietà pubblica, ordinerà l'apposizione dei sigilli: la copia del decreto giudiziale sarà immediatamente trasmessa al giudice di pace.

450. Il giudice di pace potrà parimente apporre i sigilli per motivo di notorietà.

451. I sigilli saranno apposti sui magazzini, scrittoj, casse, portafogli, libri, registri, carte, mobili ed effetti del fallito.

452. Se sarà seguito fallimento di soci riuniti in società collettiva, i sigilli saranno apposti non solo nella casa principale della società, ma anche nella casa di abitazione separata di ciascuno dei soci solidali.

453. In tutti i casi, il giudice di pace indirizzerà, senza dilazione, al tribunale di commercio il processo verbale dell'apposizione dei sigilli.

CAPITOLO III.

Della Nomina del giudice commissario, e degli Agenti del fallimento.

454. Nella sentenza in cui il tribunale ordinerà l'apposizione dei sigilli, il tribunale di commercio dichiarerà l'epoca dell'apertura del fallimento. Esso nominerà uno de' suoi membri in commissario del fallimento, ed uno o più agenti secondo l'importanza del fallimento, per esercitare, sotto la sorveglianza del commissario, le funzioni che loro sono attribuite dalla presente legge.

Nel caso in cui i sigilli fossero stati apposti dal giudice di pace per motivo di notorietà, il tribunale si conformerà

al rimanente delle disposizioni qui sopra prescritte, testo che avrà cognizione del fallimento.

455. Il tribunale di commercio ordinerà, nel medesimo tempo, o il deposito della persona del fallito nella casa d'arresto per debiti, o la custodia della sua persona per mezzo d'un ufficiale di polizia o di giustizia, o per mezzo di un gendarme.

Non potrà in questo stato opporsi contro il fallito alcun registro di carcerazione, nè alcun nuovo atto di arresto in vigore di sentenza del tribunale di commercio.

456. Gli agenti che nominerà il tribunale potranno essere scelti fra i creditori presunti, o fra altre persone che sembrassero le più idonee a garantire la fedeltà dell'amministrazione. Nessuno potrà essere nominato agente due volte nel corso dello stesso anno, se non è creditore.

457. La sentenza sarà affissa ed inserita per estratto nelle gazette secondo il metodo stabilito dall'articolo 683 del Codice di Procedura civile.

Sarà esecutoria provvisionalmente, ma suscettibile di opposizione; cioè, per

fallito negli otto giorni dopo quello della affissione; pei creditori presenti o rappresentati, e per ogni altro interessato, fino e compreso il giorno del processo verbale comprovante la verifica dei crediti; pei creditori in mora fino allo spirare dell'ultimo termine che loro sarà stato accordato.

458. Il giudice commissario farà al tribunale di commercio il rapporto di tutte le controversie che il fallimento potrà far nascere, e che saranno della competenza di questo tribunale.

Egli sarà incaricato specialmente di accelerare la formazione del bilancio, e la convocazione dei creditori, e di sorvegliare l'amministrazione della sostanza del fallito nel tempo delle operazioni provvisionali degli agenti e di quelle dei sindaci provvisionali o definitivi.

459. Gli agenti nominati dal tribunale di commercio amministreranno la sostanza del fallito sotto la sorveglianza del commissario sino alla nomina dei sindaci; la loro amministrazione provvisoria non potrà durare che quindici giorni al più; se il tribunale non trovi necessario di prolungare quest'agenzia per soli quindici altri giorni, termine perentorio.

460. Gli agenti saranno revocabili dal tribunale che gli avrà nominati.

461. Gli agenti non potranno esercitare alcuna funzione prima di aver prestato giuramento avanti il commissario di bene e fedelmente eseguire le funzioni loro attribuite.

CAPITOLO IV.

Delle Funzioni preliminari degli agenti, e delle prime Disposizioni a riguardo del fallito.

462. Se dopo la nomina degli agenti e la prestazione del giuramento non fossero stati apposti i sigilli, gli agenti faranno istanza al giudice di pace, onde si proceda alla loro apposizione.

463. Si leveranno i sigilli dai libri del fallito; e si rimetteranno agli agenti dal giudice di pace che prima si firmerà, e che comproverà sommariamente per mezzo del suo processo verbale lo stato nel quale si troveranno.

Gli effetti del portafoglio che saranno a corta scadenza, o suscettibili di accettazione, saranno dissuggellati dal giudice di pace, descritti e consegnati agli

agenti per farne la riscossione: ne sarà trasmessa la nota al commissario.

Gli agenti riceveranno le altre somme dovute al fallito, facendone essi le opportune quietanze che dovranno essere firmate dal commissario: le lettere indirizzate al fallito saranno rimesse agli agenti. Essi le apriranno, s'egli è assente; s'egli è presente, assisterà all'apertura delle medesime.

464. Gli agenti faranno ritirare e vendere le derrate e mercanzie soggette a prossimo deperimento, dopo di aver esposto i loro motivi al commissario, ed aver ottenuta la sua autorizzazione.

Le mercanzie non soggette a deperimento non potranno essere vendute dagli agenti che dopo la permissione del tribunale di commercio, e sul rapporto del commissario.

465. Tutte le somme ricevute dagli agenti saranno versate in una cassa a due chiavi, di cui sarà fatta menzione all'articolo 496.

466. Dopo l'apposizione dei sigilli il commissario venderà conto al tribunale dello stato apparente degli affari del fallito, e potrà proporre di accordargli o una libertà pura e semplice, con salvocondotto

provvisionale della sua persona, o una libertà con salvocondotto previa cauzione di presentarsi, sotto pena di pagamento di una somma che sarà determinata dal tribunale, e che, verificandosi il caso, tornerà a profitto dei creditori.

467. Mancando il commissario di proporre un salvocondotto pel fallito, quest'ultimo potrà presentare la sua domanda al tribunale di commercio, il quale delibera, dopo aver sentito il commissario.

468. Se il fallito ha ottenuto un salvocondotto, gli agenti lo chiameranno presso di loro per chiudere e segnare i libri in sua presenza.

Se il fallito non si rende all'invito, sarà citato a comparire.

Se il fallito non comparisce quarantott'ore dopo la citazione, si riputerà che siasi assentato a bella posta.

Il fallito potrà ciò nondimeno comparire per mezzo di procuratore, se propone degl'impedimenti giudicati validi dal commissario.

469. Il fallito che non avrà ottenuto il salvocondotto, comparirà per mezzo di un procuratore; in mancanza di che, si riputerà che siasi assentato a bella posta.

CAPITOLO V.

Del Bilancio.

470. Il fallito che avrà, prima della dichiarazione del suo fallimento, preparato il suo bilancio o sia stato attivo e passivo de' suoi affari, e che l' avrà custodito presso di sè, lo rimetterà agli agenti dentro le ventiquattr' ore in cui avranno assunte le loro funzioni.

471. Il bilancio dovrà contenere la numerizzazione e la valutazione di tutti gli effetti mobili ed immobili del debitore, lo stato dei debiti e crediti, il quadro dei profitti e delle perdite, e quello delle spese: il bilancio dovrà essere certificato per vero, datato e firmato dal debitore.

472. Se, all' epoca in cui avranno gli agenti assunte le loro funzioni, il fallito non avesse preparato il bilancio, egli stesso, o per mezzo del suo procuratore, secondo i casi preveduti dagli articoli 468 e 469, sarà obbligato di procedere alla formazione del bilancio in presenza degli agenti, o della persona ch' essi avranno destinata.

Gli si darà a tal effetto, senza nulla rinnovere dal luogo, la comunicazione dei libri e delle carte.

473. In tutti i casi in cui il bilancio non fosse stato fatto, sia dal fallito, sia da un procuratore, gli agenti procederanno essi medesimi alla formazione del bilancio per mezzo dei libri e carte del fallito, e per mezzo delle informazioni ed indicazioni che essi potranno procurarsi presso la moglie, i figli, *comessi*, ed altri impiegati del fallito.

474. Il giudice commissario potrà parimente, sia d' ufficio, sia sulla dimanda di uno o più creditori, o anche dell' agente, interrogare gl' individui indicati nell' articolo precedente, ad eccezione della moglie e dei figli del fallito, tanto sopra ciò che concerne la formazione del bilancio, quanto sopra le cause e circostanze del suo fallimento.

475. Se il fallito viene a morire dopo che siasi aperto il suo fallimento, la sua vedova o i suoi figli potranno presentarsi per supplire al loro autore nella formazione del bilancio, e per tutte le altre obbligazioni imposte al fallito dalla presente legge in loro mancanza, gli agenti procederanno.

CAPITOLO VI.

Dei Sindaci provvisionali.

SEZIONE PRIMA.

Delle Nomine dei sindaci provvisionali.

476. Tosto che sarà stato trasmesso il bilancio dagli agenti al commissario, questi farà, entro tre giorni di dilazione perentoria, la lista dei creditori che sarà rimessa al tribunale di commercio, e li farà convocare per mezzo di lettera, di affissi ed inserzione nelle gazzette.

477. Anche prima della formazione del bilancio, il commissario delegato potrà convocare i creditori secondo l'esigenza del caso.

478. I creditori suddetti si riuniranno in presenza del commissario, nel giorno e luogo indicati da lui.

479. Chiunque si presentasse come creditore a quest'assemblea, se il di lui titolo posteriormente si riconoscesse fittizio, di concerto fra lui ed il fallito, incorrerà nelle pene portate contro i complici di bancarotta fraudolenta.

480. I creditori riuniti presenteranno al giudice commissario una lista tripla del numero dei sindaci provvisionali che essi stimeranno dover esser nominati; sopra questa lista il tribunale di commercio nominerà.

SEZIONE II.

Della Cessazione delle funzioni degli agenti.

481. Nelle ventiquattr'ore dopo la nomina dei sindaci provvisionali, gli agenti cesseranno dalle loro funzioni, e renderanno conto ai sindaci, in presenza del commissario, di tutte le loro operazioni e dello stato del fallimento.

482. Dopo aver reso questo conto, i sindaci continueranno le operazioni cominciate dagli agenti, e saranno incaricati provvisionalmente di tutta l'amministrazione del fallimento, sotto la sorveglianza del giudice commissario.

SEZIONE III.

Delle Indennità per gli agenti.

483. Gli agenti, dopo il rendimento del loro conto, avranno diritto ad una

indennità che loro sarà pagata dai sindaci provvisionali.

484. Questa indennità sarà regolata, secondo i luoghi e secondo la natura del fallimento, sulle basi che saranno stabilite da un regolamento di amministrazione pubblica.

485. Se gli agenti sono stati presi fra i creditori, non riceveranno alcuna indennità.

CAPITOLO VII.

Delle Operazioni dei sindaci provvisionali.

SEZIONE PRIMA.

Della Rimozione dei sigilli, e dell'Inventario.

486. Appena fatta la loro nomina, i sindaci provvisionali richiederanno che siano rimossi i sigilli, e procederanno all'inventario dei beni del fallito.

Essi avranno la facoltà di farsi coadiuvare per la stima, da chi giudicheranno convenevole, conformemente all'articolo 937 del Codice di Procedura civile. Quest'inventario si farà dai sindaci, a misura che i sigilli saranno levati, ed

il giudice di pace vi assisterà, e lo firmerà ad ogni seduta.

487. Il fallito sarà presente o debitamente chiamato alla rimozione dei sigilli ed alle operazioni dell'inventario.

488. In ogni fallimento, gli agenti ed i sindaci provvisionali e definitivi saranno tenuti di rimettere, negli otto giorni da che saranno entrati in funzione, al regio procuratore presso la corte o al tribunale di prima istanza del circondario, una memoria o conto sommario dello stato apparente del fallimento, delle sue principali cause e circostanze, e dei caratteri che vi si presentano.

489. Il regio procuratore potrà, se lo giudica convenevole, trasportarsi al domicilio del fallito o dei falliti, assistere alla redazione del bilancio, dell'inventario e degli altri atti del fallimento, farsi dare tutte le indicazioni che ne risulteranno, e fare in conseguenza gli atti o la procedura necessaria; il tutto d'ufficio e senza spese.

490. S'egli presume che vi sia bancarotta semplice o fraudolenta, se vi è mandato di accompagnamento, di deposito o di arresto spedito contro il fallito, egli ne darà cognizione senza ritardo

al giudice commissario del tribunale di commercio; in tal caso questo commissario non potrà proporre, nè il tribunale accordare salvocondotto al fallito.

SEZIONE II.

Della Vendita delle mercanzie e mobili, e delle Riscossioni

491. Terminato l'inventario, le mercanzie, il danaro, i titoli attivi, i mobili e gli effetti del debitore, saranno rimessi ai sindaci, che se ne daranno carico a piè del detto inventario.

492. I sindaci potranno, coll'autorizzazione del commissario, procedere alle esazioni delle attività del fallito.

Potranno parimente procedere alla vendita de' suoi effetti e mercanzie, o per mezzo d'incanto pubblico, o per mezzo di sensali ed alla borsa, od in via amichevole, a loro scelta.

493. Se il fallito ha ottenuto un salvocondotto, i sindaci potranno impiegarlo per facilitare ed aiutare la loro amministrazione: essi fisseranno le condizioni del suo lavoro.

494. Dal momento in cui gli agenti e i sindaci avranno assunte le loro funzioni, nessuna azione civile intentata prima del fallimento, contro la persona ed i beni mobili del fallito, da un creditore privato, potrà essere proseguita se non contro gli agenti ed i sindaci; e nessuna azione che fossè intentata dopo il fallimento, potrà esserlo pure se non contro gli agenti ed i sindaci.

495. Se i creditori hanno qualche motivo di lagnarsi delle operazioni dei sindaci, essi lo parteciperanno al commissario, che provvederà, se vi è luogo, o farà il suo rapporto al tribunale di commercio.

496. I denari provenienti dalle vendite ed esigenze saranno versati, fatta deduzione delle spese, in una cassa a doppia chiave. Una delle chiavi sarà consegnata al più vecchio degli agenti o sindaci, e l'altra a quello fra i creditori che il commissario avrà prescelto a quest'effetto.

497. Tutte le settimane, la nota dello stato di cassa del fallito sarà rimessa al commissario che potrà, sulla domanda de' sindaci e secondo le circostanze, ordinare il versamento di tutti i fondi o di parte di essi nella cassa del Monte Napoleone.

156

LIB. III, TIT. I.

• nei dipartimenti, nelle mani di chi sarà delegato dall' autorità pubblica a ricevere per conto di detto Monte. Gli interessi accordati sulle somme versate decorreranno a favore dei creditori.

498. Per ritirare i fondi versati nella cassa del Monte Napoleone sarà necessario un ordine del commissario.

SEZIONE III.

Degli Atti conservatorj.

499. Gli agenti ed in seguito i sindaci, dal tempo in cui assumeranno le loro funzioni, saranno obbligati di fare ogni atto per la conservazione dei diritti del fallito verso i suoi debitori.

Saranno parimente obbligati di richiedere l' iscrizione ipotecaria sopra i beni stabili dei debitori del fallito, se essa non è stata richiesta da quest' ultimo, e se egli ha dei titoli ipotecarj. L' iscrizione sarà ricevuta in nome degli agenti o dei sindaci che uniranno alle loro note un estratto della sentenza in virtù della quale vengono nominati.

500. Essi saranno obbligati di prendere l' iscrizione in nome della massa dei

creditori, sui beni stabili del fallito, dei quali conosceranno l' esistenza. L' iscrizione sarà ricevuta sopra una semplice nota enunciante che vi è fallimento, e indicante la data della sentenza in virtù della quale saranno stati nominati.

SEZIONE IV.

Della Verificazione dei crediti.

501. La verificazione dei crediti sarà fatta senza dilazione; il commissario veglierà affinchè si proceda diligentemente a misura che i creditori si presenteranno.

502. Tutti i creditori del fallito saranno avvertiti a quest' effetto dai pubblici fogli, e da lettere dei sindaci di presentarsi o personalmente, o per mezzo di procuratore, nel termine di quaranta giorni, ai sindaci del fallimento; di dichiarar loro per quale titolo o per quale somma essi sono creditori, e di rimettere ad essi i loro titoli di credito, o di deporli presso la cancelleria del tribunale di commercio, ritirandone la ricevuta.

503. La verificazione dei crediti sarà fatta contraddittoriamente fra il creditore o il suo procuratore, ed i sindaci, ed in

presenza del giudice commissario che ne formerà processo verbale. Quest'operazione avrà luogo dentro i quindici giorni dopo il termine fissato nell'articolo precedente.

504. Ogni creditore, il di cui credito sarà stato verificato e riconosciuto, potrà assistere alla verificazione degli altri crediti, e proporre qualunque eccezione alle verificazioni fatte o da farsi.

505. Il processo verbale di verificazione enuncerà la presentazione dei titoli di credito, il domicilio dei creditori e de' loro procuratori.

Conterrà la descrizione sommaria dei titoli, i quali saranno confrontati coi registri del fallito.

Farà menzione delle aggiunte, delle cancellature e delle interlinee.

Esprimerà che l'esibitore dei titoli è legittimo creditore della somma da lui reclamata.

Il commissario potrà, secondo l'occorrenza dei casi, dimandare ai creditori la presentazione dei loro registri, o l'estratto fatto dai giudici di commercio del luogo, in forza di una compulsoria; egli potrà parimente, d'ufficio, rimandarli avanti il tribunale di commercio che pronunzierà sul suo rapporto.

506. Se il credito non è contrastato, i sindaci segneranno sopra ciascuno dei titoli la dichiarazione seguente:

Ammesso nelle passività del fallimento di..... per la somma di..... questo giorno.....

Sarà messe a piè della dichiarazione il visto dal giudice commissario.

507. Ogni creditore nel termine di otto giorni dopo che il suo credito sarà stato verificato, sarà obbligato di confermare avanti il commissario che il detto credito è vero e genuino.

508. Se il credito è contrastato in tutto o in parte, il giudice commissario, a richiesta dei giudici, potrà ordinare la presentazione dei titoli del creditore, ed il deposito dei detti suoi titoli alla cancelleria del tribunale di commercio. Egli potrà anche, senza che vi sia bisogno di citazione, rimettere le parti dentro breve termine avanti il tribunale di commercio che giudicherà sul suo rapporto.

509. Il tribunale di commercio potrà ordinare che sia fatto, avanti il commissario, esame formale su i fatti, e che le persone le quali potranno somministrare schiarimenti, sieno a quest'effetto citate a comparirvi.

510. Allo spirare dei termini fissati per la verificaione dei crediti, i sindaci formeranno un processo verbale contenente i nomi di quei creditori che non saranno comparsi. Questo processo verbale chiuso dal commissario li costerà in mora.

511. Il tribunale di commercio sul rapporto del commissario fisserà con sentenza un nuovo termine per la verificaione.

Questo termine sarà stabilito in proporzione della distanza domiciliare del creditore in mora, di maniera che vi sia un giorno per ogni distanza di tre miriametri. Riguardo ai creditori residenti fuori del regno, si osserveranno i termini prescritti dall'articolo 73 del Codice di Procedura civile.

512. La sentenza che fisserà il nuovo termine, sarà notificata ai creditori colle formalità volute dall'articolo 683 del Codice di Procedura civile. L'adempimento di queste formalità sarà equivalente ad una citazione riguardo ai creditori che non saranno comparsi, senza che per questo la nomina dei sindaci definitivi sia ritardata.

513. In difetto di comparsa e di conferma come sopra nel termine fissato dalla sentenza, i non comparenti non saranno compresi nella ripartizione da farsi.

Ciò non ostante, sarà loro aperta la via della opposizione inclusivamente sino all'ultima distribuzione dei danari, ma senza che i non comparenti, quand'anche fossero creditori, possano pretendere alcuna cosa sulle ripartizioni consumate che a loro riguardo saranno riputate irrevocabili, e rispetto alle quali essi saranno interamente decaduti dalla porzione che avrebbero potuto pretendere.

CAPITOLO VIII.

Dei Sindaci definitivi e delle loro Funzioni.

SEZIONE PRIMA.

Dell'Assemblea dei creditori i di cui crediti sono verificati e confermati.

514. Nei tre giorni dopo spirati i termini prescritti per la conferma dei creditori nati, que' creditori, i di cui crediti sono stati ammessi, saranno convocati dai sindaci provvisionali.

515. Nel luogo, giorno ed ora che si fisseranno dal commissario, l'assemblea si formerà sotto la sua presidenza; non vi saranno ammessi che i creditori riconosciuti, o i loro procuratori.

516. Il fallito sarà chiamato a questa assemblea; egli dovrà presentarsi in persona, se ha ottenuto un salvocondotto, e non potrà farvisi rappresentare che per motivi validi ed approvati dal commissario.

517. Il commissario verificherà i poteri di quelli che vi si presenteranno muniti di procura; egli farà rendere conto in sua presenza dai sindaci provvisionali dello stato del fallimento, delle formalità che saranno state osservate, e delle operazioni che avranno avuto luogo; il fallito sarà sentito.

518. Il commissario terrà processo verbale di ciò che sarà stato detto e deciso in quest'assemblea.

SEZIONE II.

Del Concordato.

519. Non potrà acconsentirsi ad alcun trattato fra' creditori deliberanti ed il debitore fallito, se non dopo il compimento delle formalità qui sopra prescritte.

Questo trattato non si stabilirà che nel concorso d'un numero di creditori

formante la maggioranza e rappresentante inoltre, per i loro titoli di crediti verificati, i tre quarti della totalità delle somme dovute, secondo lo stato dei crediti verificati e registrati, conformemente alla sezione quarta del capitolo settimo; il tutto sotto pena di nullità.

520. I creditori ipotecarij iscritti, e quelli garantiti da un pegno, non avranno voce nelle deliberazioni relative al concordato.

521. Se l'esame degli atti, libri e carte del fallito presenta qualche presunzione di bancarotta, non potrà essere fatto alcun trattato tra il fallito ed i creditori, sotto pena di nullità: il commissario invigilerà all'esecuzione della presente disposizione.

522. Se il concordato è adottato, sarà sotto pena di nullità firmato nella stessa seduta: se la maggioranza dei creditori presenti acconsente al trattato, ma non forma i tre quarti della somma, la deliberazione sarà rimessa ad otto giorni al più.

523. I creditori che persistessero nelle opposizioni al concordato, saranno obbligati di far notificare le loro opposizioni ai sindaci ed al fallito dentro il termine perentorio di otto giorni.

524. Il trattato sarà omologato dentro otto giorni dalla sentenza sulle opposizioni. L'omologazione lo renderà obbligatorio per tutti i creditori, e conserverà l'ipoteca a ciascun di loro sui beni stabili del fallito: a quest'effetto i sindaci saranno obbligati di far inscrivere all'ufficio delle ipoteche la sentenza d'omologazione, a meno che non vi sia stato derogato dal concordato.

525. Notificata l'omologazione ai sindaci provvisionali, questi renderanno il loro conto definitivo al fallito in presenza del commissario; questo conto sarà discusso ed approvato. In caso di controversia, il tribunale di commercio pronunzierà: i sindaci rimetteranno in seguito al fallito l'universalità de' suoi beni, i suoi libri, le carte ed effetti.

Il fallito ne farà ricevuta: le funzioni del commissario e dei sindaci cesseranno, e sarà fatto processo verbale di tutto dal commissario.

526. Il tribunale di commercio potrà, per cagione di mala condotta o di frode, ricusare l'omologazione del concordato, ed in questo caso vi sarà contro il fallito presunzione di bancarotta, e il medesimo sarà rimesso al tribunale correzionale,

datane notizia al regio procuratore, perchè abbia luogo la procedura ufficiale.

Se viene accordata l'omologazione, il tribunale dichiarerà il fallito scusabile, e capace di essere riabilitato sotto le condizioni espresse qui avanti nel titolo della *Riabilitazione*.

SEZIONE III.

Dell'Unione de' creditori.

527. Se non interviene alcun trattato, i creditori radunati formeranno, a maggioranza individuale dei presenti, un contratto di unione, e nomineranno uno o più sindaci definitivi, ed un cassiere incaricato di ricevere le somme provenienti da ogni specie di esigenze. I sindaci definitivi riceveranno il conto dei sindaci provvisionali, come è stato prescritto pel conto degli agenti nell'articolo 481.

528. I sindaci rappresenteranno la massa dei creditori, e procederanno alla verifica del bilancio, se vi è luogo.

Essi promuoveranno, in virtù del contratto d'unione, e senz'altri titoli autentici, la vendita dei beni stabili del fallito, quella delle sue mercanzie ed

effetti mobili, e la liquidazione delle sue attività e passività; il tutto sotto la sorveglianza del commissario, e senza che vi sia bisogno di chiamare il fallito.

529. In tutt' i casi si dovranno coll'approvazione del commissario rilasciare al fallito ed alla sua famiglia le vesti ed altri mobili necessarj all' uso della loro persona. Ciò si farà sulla proposizione dei sindaci che ne formeranno lo stato.

530. Se non esiste presunzione di *bancarotta*, il fallito avrà diritto di chiedere a titolo di soccorso una somma sopra i suoi beni; i sindaci ne proporranno la quota, ed il tribunale sul rapporto del commissario la fisserà in proporzione dei bisogni e della famiglia del fallito, della sua buona fede e del più o meno di perdita ch' egli farà sopportare ai suoi creditori.

531. Ogni qual volta vi sarà unione di creditori, il commissario renderà conto delle circostanze al tribunale di commercio. Il tribunale pronunzierà sul di lui rapporto, come si è detto nella sezione seconda del presente capitolo, se il fallito è o non è sensabile, e capace d' essere riabilitato.

In caso negativo del tribunale di commercio, vi sarà contro del fallito presunzione di *bancarotta*, e sarà tradotto avanti il tribunale correzionale, come si è detto nell' articolo 526.

CAPITOLO IX.

Delle differenti Specie di creditori, e dei loro Diritti in caso di fallimento.

SEZIONE PRIMA.

Disposizioni generali.

532. Se non v' è azione di espropriazione dei beni stabili formata prima della nomina dei sindaci definitivi, questi soli saranno ammessi a promuoverne la vendita; essi saranno obbligati di procedervi dentro otto giorni, secondo la forma che sarà indicata qui appresso.

533. I sindaci presenteranno al commissario lo stato dei creditori che si pretendono privilegiati sopra i mobili, ed il commissario autorizzerà il pagamento di questi creditori coi primi denari entrati in cassa. Se vi sono dei creditori che contrastino il privilegio, il tribunale

pronunzierà; le spese andranno a carico di quelli la dimanda dei quali sarà rigettata, e non saranno a conto della massa.

534. Il creditore che presenterà obbligazioni solidali del fallito e di altri coobbligati egualmente falliti, avrà parte nelle disposizioni di tutte le masse sino al suo perfetto ed intero pagamento.

535. I creditori del fallito che saranno validamente garantiti da pegni, non s'inscriveranno nella massa che per memoria.

536. I sindaci saranno autorizzati a ritirare i pegni a vantaggio della massa de' creditori, rimborsando il debito.

537. Se il pegno non ritirato dai sindaci viene dai creditori venduto a prezzo che ecceda il credito, l'eccedente sarà esatto dai sindaci; se il prezzo è minore del credito, il creditore garantito verrà in contributo pel restante.

538. I creditori garantiti da una cauzione saranno compresi nella massa; dedotte le somme ch'essi avranno ricevute dalla sicurtà; la sicurtà sarà compresa nella stessa massa per tutto ciò che essa avrà pagato in discarico del fallito.

SEZIONE II.

Dei Diritti dei creditori ipotecarij.

539. Allorquando la distribuzione del prezzo dei beni immobili sarà fatta prima di quella del prezzo dei mobili, o simultaneamente, i soli creditori ipotecarij non soddisfatti pienamente sul prezzo degl'immobili, concorreranno nella proporzione di ciò che loro resterà dovuto, coi creditori chirografarij su i denari appartenenti alla massa chirografaria.

540. Se la vendita dei beni mobili precedesse quella degl'immobili, e desse luogo ad una o più ripartizioni di danaro prima della distribuzione del prezzo degl'immobili, i creditori ipotecarij concorreranno a queste ripartizioni nella proporzione dei loro crediti totali, eccettuate le distrazioni di cui sarà parlato qui appresso.

541. Dopo la vendita degl'immobili e la sentenza graduatoria fra i creditori ipotecarij, quelli di essi che verranno ad essere graduati utilmente sul prezzo degl'immobili per la totalità dei loro crediti, non avranno l'ammontare della

loro graduazione ipotecaria, se non fatta la deduzione delle somme da essi percepite nella massa chirografaria.

Le somme così dedotte non resteranno nella massa ipotecaria, ma ritorneranno alla massa chirografaria, a di cui profitto ne sarà fatta la distrazione.

542. Riguardo ai creditori ipotecarij i quali non saranno graduati che parzialmente nella distribuzione del prezzo degli immobili, sarà proceduto come segue:

I loro diritti sulla massa chirografaria saranno definitivamente regolati in proporzione delle somme di cui resteranno creditori dopo la loro graduazione sugli immobili, ed i danari che da essi si fossero avuti al di là di questa proporzione sulla distribuzione anteriore, si riterranno sull'ammontare della loro graduazione ipotecaria, e si rifonderanno nella massa chirografaria.

543. I creditori ipotecarij graduati bensì, ma non utilmente, saranno considerati come puramente e semplicemente chirografarij.

SEZIONE III.

Dei Diritti delle mogli.

544. In caso di fallimento, i diritti e le azioni delle mogli dopo la pubblicazione della presente legge saranno regolati come segue.

545. Le donne maritate sotto il regime dotale, quelle che sono separate di beni, e quelle che sono in comunione di beni, le quali non avessero messo in comunione i loro beni immobili, riprenderanno in natura i detti immobili, come pure quelli che loro saranno sopravvenuti da successioni o da donazioni tra vivi o per causa di morte.

546. Esse riprenderanno similmente gli immobili acquistati da loro, ed in loro nome coi danari provenienti dalle dette successioni e donazioni, qualora sia espressamente stipulata nel contratto di acquisto la dichiarazione dell'impiego, e l'origine dei danari sia comprovata con inventario, o con qualunque altro atto autentico.

547. Sotto qualunque regime sia stato formato il contratto di matrimonio, la

presunzione legale, a riserva del caso preveduto dall' articolo precedente, è che i beni acquistati dalla moglie del fallito appartengano a suo marito, sieno pagati coi suoi danari, e debbano essere riuniti alla massa del suo stato attivo, salvo alla moglie il diritto di addurre la prova contraria.

548. L' azione di ripresa, risultante dalle disposizioni degli articoli 545 e 546, non sarà esercitata dalla moglie, se non salvo l' onere dei debiti ed ipoteche di cui i beni saranno gravati, sia che vi si fosse la moglie volontariamente obbligata, sia ch' essa vi fosse stata condannata giudizialmente.

549. La moglie non potrà esercitare nel fallimento alcuna azione per causa dei vantaggi stipulati nel contratto di matrimonio, e reciprocamente i creditori non potranno prevalersi in alcun caso dei vantaggi fatti dalla moglie al marito nello stesso contratto.

550. In caso che la moglie abbia pagato dei debiti per suo marito, la presunzione legale è che lo abbia fatto coi danari di suo marito; ed essa non potrà in conseguenza esercitare alcuna azione nel fallimento, salvo il diritto della prova

contraria, come si è detto nell' articolo 547.

551. La moglie, il di cui marito era commerciante all' epoca della celebrazione del matrimonio, non avrà ipoteca nè pei danari o effetti mobili che giustificasse con atti autentici aver portati in dote, nè pel rinvestimento de' suoi beni alienati durante il matrimonio, nè per l' indennità dei debiti da essa contratti con suo marito, se non che su gl' immobili che appartenevano a suo marito all' epoca sopraddetta.

552. Sarà a questo riguardo assomigliata alla moglie, il cui marito era commerciante all' epoca della celebrazione del matrimonio, quella moglie la quale avrà sposato un figlio di negoziante che non avesse a quest' epoca alcuno stato o professione determinata, e che divenisse poscia negoziante egli stesso.

553. Sarà eccettuata dalle disposizioni degli articoli 549 e 551, e godrà di tutti i diritti ipotecarj accordati alla moglie dal Codice Napoleone, la moglie, il cui marito aveva all' epoca della celebrazione del matrimonio una determinata professione diversa da quella di negoziante; non di meno questa eccezione non sarà

applicabile alla moglie, il cui marito esercitasse il commercio l'anno successivo alla celebrazione del matrimonio.

554. Tutte le mobiglie, effetti mobili, diamanti, quadri, vasellame d'oro e d'argento, ed altri oggetti tanto ad uso del marito, quanto a quello della moglie, sotto qualunque regime sia stato formato il contratto di matrimonio, cederanno in favore de' creditori, senza che la moglie possa riceverne altro che la somministrazione di abiti e di biancherie a suo uso, che le saranno accordate secondo le disposizioni dell'articolo 529.

Tuttavia la moglie potrà riprendere i gioielli, diamanti e vasellame che per mezzo di uno stato legalmente formato ed ammesso agli atti, o per mezzo di buoni e leali inventari giustificasse esserle stati donati per contratto di matrimonio soltanto o pervenuti per successione.

555. La moglie che avesse trafugato, distratto o nascosto degli effetti mobili riferiti nell'articolo precedente, delle mercanzie, degli effetti di commercio, del danaro contante, sarà condannata alla restituzione in favor della massa, e sarà convenuta inoltre come complice di *bancarotta dolosa*.

556. Potrà pure, secondo la qualità dei casi, essere convenuta come complice di *bancarotta dolosa*, la moglie che avrà imprestato il suo nome o il suo intervento ad atti fatti dal marito in frode de' suoi creditori.

557. Le disposizioni portate dalla presente sezione non saranno applicabili ai diritti ed alle azioni che le mogli avessero acquistate prima della pubblicazione della presente legge.

CAPITOLO X.

Della distribuzione fra i creditori e della Liquidazione dei beni mobili.

558. L'ammontare dell'attivo dei beni mobili del fallito, fatta deduzione degli stipendj e delle spese dell'amministrazione del soccorso che è stato accordato al fallito, e delle somme pagate ai privilegiati, sarà distribuito fra tutti i creditori a proporzione dei loro crediti verificati e riconosciuti.

559. A quest'effetto, i sindaci rimetteranno tutti i mesi al commissario uno stato della situazione del fallimento, e

dei danari esistenti in cassa. Il commissario ordinerà, se vi è luogo, una distribuzione fra i creditori, e ne fisserà la quota.

560. I creditori saranno avvertiti delle decisioni del commissario, e dell'incominciamento della distribuzione.

561. Nessun pagamento sarà fatto se non sulla presentazione del titolo costitutivo del credito.

Il cassiere annovera sul titolo il pagamento che effettuerà il creditore in margine dello stato della distribuzione ne farà la ricevuta.

562. Allorquando la liquidazione sarà terminata, l'unione dei creditori si convocerà ad istanza dei sindaci sotto la presidenza del commissario; i sindaci renderanno il loro conto, e si farà l'ultima distribuzione del reliquato.

563. In ogni stato di causa, la unione, chiamato debitormente il fallito, potrà farsi autorizzare dal tribunale di commercio a negoziare per appalto ed anche alienare i diritti e le azioni, quando non se ne fosse recuperato l'importare; in questo caso i sindaci faranno tutti gli atti necessari.

CAPITOLO XI.

Del Modo di vendita dei beni immobili del fallito.

564. I sindaci dell'unione, con autorizzazione del commissario, procederanno alla vendita degli immobili, secondo le forme prescritte dal Codice Napoleone per la vendita de' beni dei minori.

565. Dentro otto giorni dopo l'aggiudicazione, ogni creditore avrà diritto di fare maggiore offerta. Questa non potrà essere minore di un decimo del prezzo principale d'aggiudicazione.

TITOLO II.

DELLA CESSIONE DE' BENI.

566. La cessione dei beni a nome del fallito è volontaria o giudiziaria.

567. Gli effetti della cessione volontaria sono determinati dalle convenzioni tra il fallito ed i creditori.

568. La cessione giudiziaria non estingue l'azione dei creditori sui beni che il fallito può acquistare in seguito; essa non ha altro effetto che di sottrarre il debitore all'arresto personale.

569. Il fallito che sarà nel caso di reclamare la cessione giudiziaria, sarà obbligato di fare la sua domanda al tribunale che si farà rimettere i titoli necessari. La domanda sarà inserita nei fogli pubblici, come viene prescritto nell'articolo 683 del Codice di Procedura civile.

570. La domanda non sospenderà l'effetto d'alcuna procedura, ma il tribunale, chiamate le parti, potrà ordinare una sospensione provvisoria.

571. Il fallito ammesso al beneficio di cessione sarà obbligato di fare o di reiterare la sua cessione in persona, e non per procuratore, chiamati i suoi creditori all'udienza del tribunale di commercio del suo domicilio, e se non vi è tribunale di commercio, alla casa del comune, in giorno di seduta. La dichiarazione del fallito sarà comprovata, in quest'ultimo caso, dal processo verbale fatto dall'auclère, e firmato dal podestà.

572. Se il debitore è detenuto, la sentenza che l'ammetterà al beneficio della

cessione, ordinerà la sua estrazione, colle precauzioni in tal caso richieste e solite, all'effetto di fare la sua dichiarazione, in conformità dell'articolo precedente.

573. Il nome, cognome, professione ed abitazione del debitore s'inscriveranno in tabelle a ciò destinate, collocate nella sala d'udienza del tribunale di commercio del suo domicilio o del tribunale civile che ne fa le funzioni nel luogo delle sedute della casa del comune ed alla borsa.

574. In esecuzione della sentenza che ammetterà il debitore al beneficio di cessione, i creditori potranno far vendere i beni mobili e immobili, e si procederà a questa vendita nelle forme prescritte per le vendite fatte dall'unione dei creditori.

575. Non potranno essere ammessi al beneficio della cessione,

1.º I rei di stellionato, e rei di bancarotta dolosa, gl'individui condannati per titoli di furto o di scroccio, ut le persone contabili;

2.º I forestieri, i tutori, amministratori o depositari.

TITOLO III.

DELLA RIVENDICAZIONE.

576. Il venditore potrà, in caso di fallimento, rivendicare ne' casi e modi qui appresso fissati le mercanzie da lui vendute e consegnate e delle quali il prezzo non gli è stato pagato.

577. La rivendicazione non potrà aver luogo, se non quando le mercanzie spedite saranno ancora in via, sia per terra, sia per acqua, e prima che sieno entrate nei magazzini del fallito, o in quelli del commissionario incaricato di venderle per conto del fallito.

578. Non potranno essere rivendicate se prima del loro arrivo sono state vendute senza frode sopra fitture, polizze di carico, o lettere di spedizione.

579. In caso di rivendicazione, il rivendicante sarà obbligato d'indennizzare lo stato attivo del fallito per ogni anticipazione da lui fatta di nolo o vettura, commissione, assicurazione o altre spese, e di pagare le somme dovute per gli stessi oggetti se non fossero state soddisfatte.

580. La rivendicazione non potrà essere esercitata, se non sulle mercanzie le quali si riconosceranno identicamente le stesse, e allorquando si riconoscerà che i colli, barili, involti nei quali esse si trovavano al momento della vendita, non sono stati aperti; che le corde o marche non sono state nè rotte nè cangiate, e che le mercanzie non hanno sofferto in natura e quantità nè cangiamento, nè alterazione.

581. Potranno essere rivendicate, per tutto il tempo in cui esisteranno in natura in tutto o in parte, le mercanzie consegnate al fallito a titolo di deposito, o per essere vendute per conto del mandante, in quest'ultimo caso potrà anche il prezzo delle dette mercanzie essere rivendicato, se non è stato pagato o passato in conto corrente tra il fallito ed il compratore.

582. In tutti i casi di rivendicazione, eccettuati quelli di deposito, di consegna di mercanzie, i sindaci dei creditori avranno la facoltà di ritenere le mercanzie rivendicate, pagandone al reclamante il prezzo convenuto fra lui ed il fallito.

583. Le rimesse in effetti di commercio, ed in altri effetti non ancora

scaduti o già scaduti, ma non ancora pagati, e che si troveranno in natura nel portafoglio del fallito all'epoca del suo fallimento, potranno essere rivendicate, se queste rimesse sono state fatte dal proprietario col semplice mandato di farne l'esigenza e di tenerne il valore a sua disposizione, o se hanno avuto da parte sua la destinazione speciale di servire al pagamento di accettazione o di ordini tratti al domicilio del fallito.

584. La rivendicazione avrà finalmente luogo per le rimesse fatte senza accettazione o disposizione, se sono entrate in un conto corrente in cui il proprietario non fosse che creditore; ma cesserà di aver luogo se all'epoca delle rimesse egli fosse debitore di una somma qualunque.

585. Nei casi in cui la legge permette la rivendicazione, i sindaci esamineranno le dimande, e potranno ammetterle, salva l'approvazione del commissario. Se vi è controversia, il tribunale pronunzierà dopo aver sentito il commissario.

TITOLO IV.

DELLE BANCAROTTE.

CAPITOLO PRIMO.

Della Bancarotta semplice.

586. Sarà convenuto come reo di *bancarotta semplice*, e potrà essere dichiarato tale il commerciante fallito che si troverà in uno o più dei casi seguenti, cioè:

1.º Se le spese di sua casa, che è obbligato scrivere mese per mese sul suo libro giornale, sono giudicate eccessive;

2.º Se si riconosce che ha consumato grandi somme al giuoco ed in operazioni di puro azzardo;

3.º Se risulta dal suo ultimo inventario che, essendo il suo attivo di cinquanta per cento minore del suo passivo, ha preso prestiti considerabili, e se ha rivenduto delle mercanzie a perdita e ad un prezzo inferiore a quello ch'era in corso;

4.º Se ha dato firme di credito o di circolazione per una somma triplice del suo attivo secondo il suo ultimo inventario.

587. Potrà essere convenuto come reo di *bancarotta semplice*, ed essere dichiarato tale.

Il fallito che non avrà fatto alla cancelleria la dichiarazione prescritta dall'articolo 440:

Quello che, essendosi assentato, non si sarà presentato in persona agli agenti ed ai sindaci dentro i termini fissati e senza impedimento legittimo:

Quello che presenterà i libri tenuti irregolarmente, senza però che le irregolarità indichino frode, o non li presenterà tutti;

Quello che, avendo una società, non si sarà conformato all'articolo 440.

588. I casi di *bancarotta semplice* saranno giudicati dai tribunali correzionali sulla domanda dei sindaci, o di ogni creditore del fallito, e sulla procedura d'ufficio che sarà fatta dal ministero pubblico.

589. Le spese di procedura per *bancarotta semplice* saranno a carico della massa, nel caso in cui la domanda sia stata introdotta dai sindaci del fallimento.

590. Nel caso in cui la procedura sia stata intentata da un creditore, questi rapporterà le spese, se il prevenuto è

assolto. Le dette spese andranno a carico della massa, se è condannato.

591. I procuratori regi saranno obbligati di appellare da ogni sentenza dei tribunali correzionali, allorquando nel corso dell'istruzione essi avranno riconosciuto che la prevenzione di *bancarotta semplice* è di carattere da essere convertita in prevenzione di *bancarotta fraudolenta*.

592. Il tribunale correzionale, dichiarando che vi è *bancarotta semplice*, dovrà, secondo l'occorrenza dei casi, pronunziare la prigionia per un mese almeno e per due anni al più.

Le sentenze saranno affisse inoltre ed inserite in un giornale, in conformità dell'articolo 683 del Codice di Procedura civile.

CAPITOLO II.

Della Bancarotta fraudolenta.

593. Sarà dichiarato reo di *bancarotta fraudolenta* ogni commerciante fallito, che si troverà in uno o più dei casi seguenti, cioè:

1.° Se ha supposto spese o perdite; o non giustifica l'impiego di tutti i suoi introiti;

2.º Se ha sottratto qualche somma di danaro, qualche credito, mercanzie, derrate o effetti mobili;

3.º Se ha fatto vendite, negoziazioni o donazioni supposte;

4.º Se ha supposto dei debiti, colludendo fra lui e fra creditori fittizj, facendo scritture simulate, o costituendosi debitore senza causa nè valore, per mezzo di atti pubblici o di obbligazioni sotto firma privata;

5.º Se, essendo stato incaricato di un mandato speciale, o costituito depositario di danaro, di effetti di commercio, di derrate o mercanzie, ha, in pregiudizio del mandato o del deposito, applicato a suo profitto i fondi ed il valore degli oggetti sopra i quali cadeva il mandato o il deposito;

6.º Se ha comperati immobili o effetti mobili col favore di un nome imprestato;

7.º Se ha nascosto i suoi libri.

594. Potrà essere convenuto come reo di *bancarotta fraudolenta*, ed essere dichiarato tale,

Il fallito che non ha tenuto libri, o i di cui libri non presenteranno il suo vero stato attivo e passivo;

Quello che, avendo ottenuto un salvocondotto, non si sarà presentato in giustizia.

595. I casi di *bancarotta fraudolenta* saranno promossi d'ufficio innanzi alle corti di giustizia criminale dai procuratori regj e loro sostituti, sulla notorietà pubblica o sulla denunzia dei sindaci o di un creditore.

596. Allorquando il prevenuto sarà stato giudicato e dichiarato colpevole dei delitti enunciati negli articoli precedenti, sarà punito colle pene portate dal Codice penale per la *bancarotta fraudolenta*.

597. Saranno dichiarati complici di *bancarotta fraudolenta*, e saranno condannati alle medesime pene dell'accusato gl'individui che verranno convinti di essersi intesi col reo di *bancarotta dolosa*, per nascondere o sottrarre tutti o parte de' suoi beni mobili o immobili, come pure di avere acquistato sopra di lui dei crediti falsi, e perseverato alla verificazione e comprova dei loro crediti, nel farli valere come veri e genuini.

598. La stessa sentenza che avrà pronunciato le pene contro i complici di *bancarotta fraudolenta*, li condannerà,

1.º A reintegrare la massa dei creditori dei beni, diritti ed azioni dolosamente sottratte;

2.º A pagare alla detta massa i danni ed interessi eguali alle somme di cui hanno tentato di defraudarla.

599. Le decisioni delle corti di giustizia criminale contro i rei di *bancarotta dolosa* e loro complici, saranno affisse ai luoghi pubblici, e di più inserite in un giornale, in conformità dell'art. 683 del Codice di Procedura civile.

CAPITOLO III.

Dell'Amministrazione de' beni in caso di bancarotta.

600. In tutti i casi di procedure e di condanne per *bancarotta semplice* o *fraudolenta* le azioni civili, eccettuata quella di cui si è parlato nell'articolo 598, resteranno separate, e tutte le disposizioni relative ai beni, ordinate per la *bancarotta semplice*, saranno eseguite senza che possano essere avocate, attribuite, nè richiamate ai tribunali correzionali, nè alle corti di giustizia criminale.

601. I sindaci però della *bancarotta semplice* saranno obbligati di rimettere ai procuratori regj od ai loro sostituti tutti i documenti, titoli, carte ed indicazioni che loro si dimandassero.

602. I documenti, titoli e carte che si rimetteranno dai sindaci, dovranno, durante il corso della procedura, tenersi in istato di comunicazione per mezzo della cancelleria: questa comunicazione avrà luogo sulla requisizione dei sindaci che potranno prendervi degli estratti privati, o richiederne degli autentici che loro saranno spediti dal cancelliere.

603. I detti documenti, titoli e carte dovranno, dopo la sentenza, trasmettersi ai sindaci che ne daranno discarico, salvi però i documenti, dei quali la sentenza ordinasse il deposito giudiziario.

TITOLO V.

DELLA RIABILITAZIONE.

604. Qualunque istanza di riabilitazione dalla parte del fallito sarà indirizzata alla corte d'appello, nella cui giurisdizione sarà domiciliato.

605. Il petente sarà obbligato di unire alla sua domanda le quietanze ed altri documenti giustificanti d'aver soddisfatto interamente a tutte le somme da lui dovute in capitali, interessi e spese.

606. Il regio procuratore generale presso la corte d'appello, sulla comunicazione che gli sarà stata fatta della istanza, ne manderà due copie certificate da lui al procuratore regio presso la corte o il tribunale del circondario, ed al presidente del tribunale di commercio del domicilio del petente; e se questi ha cangiato domicilio dopo il fallimento, al tribunale di commercio, nel di cui circondario è accaduto il fallimento, incaricandoli di raccogliere tutte le indicazioni che saranno a loro portate sulla verità dei fatti esposti.

607. A quest'effetto tanto il procuratore regio quanto il presidente del tribunale di commercio avranno cura che la copia della detta istanza resti affissa pel corso di due mesi nelle sale d'udienza di ciascun tribunale, alla borsa ed alla casa del comune, e venga inserita per estratto nei fogli pubblici.

608. Ogni creditore che non sia stato pagato interamente del suo credito in

capitale, interessi e spese, e qualunque altra parte interessata, potranno, durante il tempo dell'affissione, fare opposizione alla riabilitazione con un semplice atto alla cancelleria, appoggiato a documenti giustificativi, se ve ne sono; il creditore opponente non potrà mai essere parte nella procedura di riabilitazione, senza pregiudizio però degli altri suoi diritti.

609. Spirati i due mesi, il procuratore regio ed il presidente del tribunale di commercio trasmetteranno, ciascuno separatamente, al regio procuratore generale presso la corte d'appello, le notizie che avranno raccolte, le opposizioni che saranno state fatte, e le cognizioni particolari che avranno sulla condotta del fallito: essi vi uniranno il loro parere sull'istanza.

610. Il regio procuratore generale presso la corte d'appello, sul complesso delle cose dedotte, provocherà una decisione che ammetta o rifiuti la istanza di riabilitazione; se l'istanza è rigettata, essa non potrà più essere riprodotta.

611. La decisione di riabilitazione sarà mandata tanto al procurator regio, quanto al presidente dei tribunali ai quali

L'istanza sarà stata trasmessa. Questi tribunali ne faranno seguire lettura pubblica, e la faranno trascrivere sui loro registri.

612. Non saranno ammessi alla riabilitazione i rei di *stellionato*, i rei di *bancarotta fraudolenta*, gli individui condannati per furto o scroccio, nè le persone *contabili*, come i tutori, amministratori o depositarij, i quali non abbiano resi o appurati i loro conti.

613. Potrà essere ammesso alla riabilitazione il reo di *bancarotta semplice* che abbia subita la pena, alla quale sarà stato condannato dalla sentenza.

614. Nessun commerciante fallito potrà presentarsi alla borsa, a meno che non abbia ottenuto la sua riabilitazione.

LIBRO IV.

DELLA GIURISDIZIONE COMMERCIALE.

TITOLO PRIMO.

DELL' ORGANIZZAZIONE DEI TRIBUNALI
DI COMMERCIO.

ART. 615. **L**i numero dei tribunali di commercio, e le città che saranno suscettibili di averne secondo l'estensione del loro commercio e della loro industria, sono determinati dai regolamenti di pubblica amministrazione.

616. Il circondario di ciascun tribunale di commercio sarà lo stesso che quello del tribunale civile nella giurisdizione del quale sarà situato, e se si trovano più tribunali di commercio nella giurisdizione di un solo tribunale civile, saranno loro assegnati dei circondarij particolari.

617. Ogni tribunale di commercio sarà composto d'un giudice presidente, di giudici e di supplenti: il numero dei

giudici non potrà essere minore di due ; nè maggiore di otto, non compreso il presidente. Il numero dei supplenti sarà proporzionato al bisogno di servizio. Un regolamento d'amministrazione pubblica determina per ciascun tribunale il numero dei giudici e dei supplenti.

618. Il modo di eleggere i presidenti ed i giudici di commercio, e i requisiti necessari per essere eletti, sono determinati dagli articoli 137, 138 e 139 del regolamento organico della giustizia civile e punitiva del 13 giugno 1806.

619. Il presidente ed i giudici non potranno restare in carica più di due anni, nè essere rieletti che dopo un anno d'intervallo.

620. Vi sarà presso ciascun tribunale un cancelliere e degli uscierei nominati dal Governo. I loro diritti, competenze e doveri saranno fissati da un regolamento di pubblica amministrazione.

621. Saranno stabilite solamente per le città di Milano e di Venezia delle guardie di commercio per l'esecuzione delle sentenze portanti l'arresto personale. La forma della loro organizzazione e le loro attribuzioni saranno determinate da un regolamento particolare.

622. Le sentenze nei tribunali di commercio saranno fatte da tre giudici almeno : nessun supplente potrà esser chiamato, se non per completare questo numero.

623. Il ministero dei patrocinatori è interdetto nei tribunali di commercio, in conformità dell'articolo 414 del Codice di Procedura civile ; nessuno potrà parlare per una parte innanzi a questo tribunale, se la parte presente all'udienza non l'autorizza, o se non è munito d'una procura speciale : questa procura che potrà essere data a piè dell'originale o della copia della citazione, sarà esibita al cancelliere prima della chiamata della causa, e da lui sarà firmata senza spesa.

624. Le funzioni dei giudici di commercio sono solamente onorifiche.

625. Essi prestano giuramento prima d'entrare in funzione all'udienza della corte di appello, allorquando questa risiede nel circondario comunale, dove il tribunale di commercio è stabilito ; nel caso contrario, la corte d'appello delega, se i giudici di commercio lo chiedono, il tribunale civile del circondario per ricevere il loro giuramento, ed in questo caso il tribunale ne stende

processo verbale, e lo rimette alla corte di appello che ne ordina l'inserzione nei suoi registri; queste formalità sono eseguite sulle conclusioni del ministero pubblico e senza spesa.

626. I tribunali di commercio sono nelle attribuzioni, e sotto la sorveglianza del gran giudice, ministro della giustizia.

TITOLÒ II.

DELLA COMPETENZA DEI TRIBUNALI DI COMMERCIO.

627. I tribunali di commercio giudicheranno,

1.º Di tutte le controversie relative alle obbligazioni e contrattazioni tra negozianti, mercadanti e banchieri;

2.º Fra ogni sorta di persone, delle controversie relative agli atti di commercio.

628. La legge reputa atti di commercio qualunque compra di derrate e mercanzie per rivenderle sia in natura, sia dopo averle lavorate, e poste in opera; o anche per locarne semplicemente l'uso;

Ogni impresa di manifattura di commissione, di trasporto per terra o per acqua;

Ogni impresa di somministrazioni, di agenzie instituite a comodo pubblico, di stabilimenti, di vendite all'incanto, di spettacoli pubblici;

Ogni operazione di cambio, di banca e senseria;

Ogni operazione di banche pubbliche;

Tutte le obbligazioni tra negozianti, mercadanti e banchieri;

Le lettere di cambio, o rimesse di danaro fatte di piazza in piazza tra ogni sorta di persone.

629. La legge reputa parimente atti di commercio,

Ogni impresa di costruzione, ogni compera, vendita o rivendita di bastimenti per la navigazione interna ed esterna;

Ogni spedizione marittima;

Ogni compra o vendita d'attrezzi, arredi e vittovaglie;

Ogni noleggio e imprestito a cambio marittimo;

Ogni assicurazione od altro contratto riguardante il commercio di mare;

Ogni accordo e convenzione per salari e scipendj d'equipaggio;

Ogni arrolamento di gente di mare pel servizio dei bastimenti di commercio.

630. I tribunali di commercio giudicheranno egualmente,

1.º Delle azioni contro gli agenti, ~~commissi~~ dei mercanti o loro subalterni per fatto solamente del traffico del mercante al quale sono addetti;

2.º Dei biglietti fatti dai ricevitori, pagatori, percettori o altri *contabili* del danaro pubblico.

631. Giudicheranno finalmente,

1.º Del deposito, del bilancio e dei registri del commerciante che è in istato di fallimento, della ricognizione e della *verificazione* dei crediti;

2.º Delle opposizioni al concordato allorchè le ragioni dell'opponente saranno fondate sopra atti od operazioni, la di cui ricognizione è attribuita dalla legge ai giudici dei tribunali di commercio.

In tutti gli altri casi queste opposizioni saranno giudicate dai tribunali civili.

In conseguenza, ogni opposizione al concordato conterrà le ragioni dell'opponente, sotto pena di nullità;

3.º Della omologazione del trattato tra il fallito ed i suoi creditori;

4.º Della cessione dei beni fatta dal fallito per la porzione che n'è attribuita ai tribunali di commercio, in forza

dell'articolo 901 del Codice di Procedura civile.

632. Allorquando le lettere di cambio non saranno riputate che semplici promesse, a termini dell'articolo 112, o allorquando i biglietti *all'ordine* non avranno che firme d'individui non commercianti, e non avranno origine da operazioni di commercio, traffico, cambio, banca o *senzeria*, il tribunale di commercio sarà obbligato di rimettere l'affare al tribunale civile, se ne viene richiesto dal convenuto.

633. Allorquando queste lettere di cambio e questi biglietti avranno nel medesimo tempo delle firme d'individui negozianti e d'individui non negozianti, il tribunale di commercio ne giudicherà: ma il tribunale non potrà pronunciare l'arresto personale contro gl'individui non negozianti, a meno ch'essi non si siano obbligati in occasione di operazioni di commercio, traffico, cambio, banca e mediazione.

634. Non saranno di competenza dei tribunali di commercio le azioni promesse contro un proprietario, coltivatore o vignajuolo, per vendita di *derivate* provenienti dal suo fondo, nè le

azioni promosse contro un commerciante per pagamento di derrate o mercanzie comprate pel suo uso particolare.

Nondimeno i biglietti sottoscritti da un commerciante saranno riputati fatti pel suo commercio, e quelli dei ricevitori, pagatori, percettori o altri contabili di danaro pubblico, saranno riputati fatti per la loro amministrazione, allorchando non vi sarà enunciata nessun'altra causa.

635. I tribunali di commercio giudicheranno inappellabilmente,

1.º Tutte le domande il cui capitale non eccederà il valore di 1200 lire;

2.º Tutte quelle in cui le parti dipendenti da questi tribunali, prevalendosi dei loro diritti, avranno dichiarato voler essere giudicate definitivamente e senz'appellazione.

636. Nei circondarj dove non vi saranno tribunali di commercio, i giudici del tribunale civile ne faranno le veci, giudicheranno delle materie attribuite ai giudici di commercio in vigore della presente legge.

637. La procedura in questo caso avrà luogo nella medesima forma che avanti i tribunali di commercio, e le sentenze produrranno gli stessi effetti.

TITOLO III.

DELLA FORMA DI PROCEDERE AVANTI I TRIBUNALI DI COMMERCIO.

638. La forma di procedere avanti i tribunali di commercio sarà eseguita in conformità di quanto è stato prescritto nel tit. XXV del libro secondo della prima parte del Codice di Procedura civile.

639. Gli articoli 156, 158 e 159 del medesimo Codice, relativi alle sentenze in contumacia rese dai tribunali inferiori, saranno però applicabili alle sentenze in contumacia rese dai tribunali di commercio.

640. Le appellazioni dai giudicati dei tribunali di commercio saranno portate avanti le sezioni di commercio delle corti di appello nel circondario delle quali questi tribunali sono situati, e ciò in conformità dell'articolo 82 del regolamento organico del 13 giugno 1806.

TITOLO IV.

DELLA FORMA DI PROCEDERE AVANTI LE CORTI D'APPELLO.

641. Il termine per appellare dalle sentenze dei tribunali di commercio sarà di tre mesi dal giorno della notificazione della sentenza, per quelle che saranno state rese contraddittoriamente, e dal giorno in cui spira il termine della opposizione, per quelle che saranno state proferite in contumacia.

L'appellazione potrà essere interposta nel medesimo giorno della sentenza.

642. L'appellazione non sarà ammessa allorché il capitale non eccederà la somma, o sia il valore di mille duecento lire, ancorché la sentenza non enunci che è stata pronunciata inappellabilmente, ed anche quando enunciasse che è stata pronunciata come appellabile.

643. Le corti d'appello non potranno in alcun caso, sotto pena di nullità ed anche di danni ed interessi delle parti, se vi è luogo, ammettere eccezioni od accordare sospensioni alla esecuzione provvisoria delle sentenze dei tribunali di commercio, quando anche fossero

attaccate per incompetenza, ma potranno, secondo l'esigenza dei casi, accordare la permissione di citare straordinariamente a giorno ed ora fissi per discutere sull'appellazione.

644. Le appellazioni dalle sentenze dei tribunali di commercio saranno istruite e giudicate nelle sezioni delle corti come le appellazioni di sentenze rese in materia sommaria. La procedura, compreso il giudizio definitivo, sarà conforme a quella che è prescritta per le cause d'appellazione in materia civile nel libro terzo della prima parte del Codice di Procedura civile.



Per traduzione ufficiale.

IL GRAN GIUDICE;

Ministro della Giustizia,

LUOSI.

INDICE

*Delle Materie contenute nel Codice
di Commercio.*

LIBRO PRIMO.

TIT. I.	Dei commercianti . . .	pag. 7
TIT. II.	Dei libri di commercio . . .	» 9
TIT. III.	Della società	» 12
Sez. I.	Delle diverse società e loro regole	» <i>ivi</i>
Sez. II.	Delle controversie fra' soci, e della maniera di deciderle »	19
TIT. IV.	Della separazione de' beni »	21
TIT. V.	Delle borse di commercio, degli agenti di cambio e sensali »	26
Sez. I.	Delle borse di commercio »	<i>ivi</i>
Sez. II.	Degli agenti di cambio o sen- sali	» 24
TIT. VI.	Dei commissionarj	» 29
Sez. I.	Dei commissionarj in genere »	<i>ivi</i>
Sez. II.	Dei commissionarj pei tras- porti per terra e per acqua »	30
Sez. III.	Del condottiere	» 32
TIT. VII.	Delle compre e vendite . . .	» 34
TIT. VIII.	Delle lettere di cambio, <i>raglia</i> o pagherò all'ordine, e della prescrizione	» 35

Sez. I.	Della lettera di cambio	pag. 35
§ 1.	Della forma della lettera di cambio	» 37
§ 2.	Della provvista de' fondi	» 38
§ 3.	Dell' accettazione	» 37
§ 4.	Dell' accettazione per onor di frusa	» 39
§ 5.	Della scadenza	» 40
§ 6.	Della girata	» 41
§ 7.	Della solidarietà	» 42
§ 8.	Dell' <i>avallo</i>	» <i>ivi</i>
§ 9.	Del pagamento	» <i>ivi</i>
§ 10.	Del pagamento per onor di frusa	» 45
§ 11.	Dei diritti e dei doveri del presentatore	» 46
§ 12.	Dei protesti	» 52
§ 13.	Del ricambio	» 54
Sez. II.	Del biglietto a ordine o sia <i>vaglia</i> o pagherò all' ordine	» 56
Sez. III.	Della prescrizione	» 57

LIBRO II.

TIT. I.	Delle navi e degli altri bastimenti di mare	» 58
TIT. II.	Del sequestro e della vendita dei bastimenti	» 68
TIT. III.	Dei proprietarj del bastimento	» 70
TIT. IV.	Del capitano	» 72

TIT. V.	Dell' <i>arroloamento</i> e de' <i>pluri</i> de' <i>marinaj</i> e della gente di equipaggio	pag. 80
TIT. VI.	Dei contratti di noleggio o locazione di bastimento e dei noli	» 87
TIT. VII.	Delle polizze di carico	» 89
TIT. VIII.	Del nolo	» 91
TIT. IX.	Dei contratti di cambio marittimo	» 98
TIT. X.	Delle assicurazioni	» 105
Sez. I.	Del contratto di assicurazione, della sua forma e del suo oggetto	» <i>ivi</i>
Sez. II.	Degli obblighi dell' assicuratore e dell' assicurato	» 111
Sez. III.	Dell' abbandono	» 117
TIT. XI.	Delle avarie	» 125
TIT. XII.	Del getto e del contributo	» 130
TIT. XIII.	Della prescrizione	» 135
TIT. XIV.	Motivi d' inammissibilità di azione	» 137

LIBRO III.

	Dei fallimenti e delle <i>ban-carotte</i>	» 138
	Disposizioni generali	» <i>ivi</i>
TIT. I.	Del fallimento	» 139
CAP. I.	Dell' apertura del fallimento	» <i>ivi</i>
CAP. II.	Dell' apposizione dei sigilli	» 145

CAP. III. Della nomina del giudice, commissionario e degli agenti del fallimento. pag.	142
CAP. IV. Delle funzioni preliminari degli agenti, e delle prime disposizioni a riguardo del fallito	» 145
CAP. V. Del bilancio	» 148
CAP. VI. Dei sindaci provvisionali	» 150
Sez. I. Delle nomine dei sindaci provvisionali	» <i>ivi</i>
Sez. II. Della cessazione delle funzioni degli agenti	» 151
Sez. III. Delle indennità per gli agenti	» <i>ivi</i>
CAP. VII. Delle operazioni dei sindaci provvisionali	» 152
Sez. I. Della rimozione dei sigilli e dell'inventario	» <i>ivi</i>
Sez. II. Della vendita delle mercanzie e mobili, e delle riscossioni	» 154
Sez. III. Degli atti conservatorj	» 156
Sez. IV. Della verificaazione de' crediti	» 157
CAP. VIII. Dei sindaci definitivi e delle loro funzioni	» 161
Sez. I. Dell'assemblea del creditori di cui crediti sono verificati e confermati	» <i>ivi</i>
Sez. II. Del concordato	» 162
Sez. III. Della unione dei creditori	» 165

CAP. IX. Delle differenti specie di creditori e de' loro diritti in caso di fallimento . pag.	167
Sez. I. Disposizioni generali	» <i>ivi</i>
Sez. II. Dei diritti dei creditori ipotecarj	» 169
Sez. III. Dei diritti delle mogli	» 171
CAP. X. Della distribuzione fra i creditori e della liquidazione de' beni mobili	» 175
CAP. XI. Del modo di vendita dei beni immobili del fallito	» 177
TIT. II. Della cessione de' beni	» <i>ivi</i>
TIT. III. Della rivendicazione	» 180
TIT. IV. Delle <i>bancarotte</i>	» 183
CAP. I. Della <i>bancarotta</i> semplice	» <i>ivi</i>
CAP. II. Della <i>bancarotta</i> fraudolenta	» 185
CAP. III. Dell'amministrazione de' beni in caso di <i>bancarotta</i>	» 183
TIT. V. Della riabilitazione	» 184

LIBRO IV.

	Della giurisdizione commerciale	» 193
TIT. I.	Della organizzazione dei tribunali di commercio	» <i>ivi</i>
TIT. II.	Della competenza dei tribunali di commercio	» 196